COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

5.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO FORMENTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946) 99

Formenti Francesco, *Presidente* 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132

Bargone Antonio (gruppo progressisti-federativo), *Relatore* 99, 101, 102, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 131

Cecconi Ugo (gruppo alleanza nazionale) . 100, 101, 102, 111, 112, 114, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 130

Lorenzetti Maria Rita (gruppo progressisti federativo) 112

Monticone Alberto (gruppo PPI) 116, 118

Odorizzi Paolo (gruppo forza Italia) 104, 107, 109, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 126, 129, 130, 131, 132

PAG.

Pulcini Serafino (gruppo progressisti-federativo) 126

Scalisi Giuseppe (gruppo alleanza nazionale) 104, 114, 122, 126, 127

Stella Richter Paolo, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 100, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 125, 130

Turroni Sauro (gruppo progressisti-federativo) 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132

Zagatti Alfredo (gruppo progressisti-federativo) 118, 119, 120

Sostituzioni

Francesco Formenti, *Presidente* 99

ALLEGATI:

Allegato 1: testo unificato (articoli da 9 a 19) 137

Allegato 2: emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 19 del testo unificato 156

La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Bonomi e Rossi Oreste sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Menegon e Ronchi.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: « Legge quadro in materia di lavori pubblici ».

Proseguiamo nella discussione del testo unificato in esame.

Ricordo che, nella seduta del 24 ottobre 1995, la Commissione ha proceduto alla discussione degli articoli da 1 a 8.

Avverto che gli articoli del testo unificato e gli emendamenti ad essi riferiti saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Ricordo, altresì, che per ciascun articolo verrà illustrato il complesso degli emendamenti da parte dei presentatori, ove essi ritengano opportuno tale passaggio, e che, essendo la discussione unica per ciascun articolo e per gli emendamenti ad essi riferiti, il presentatore di più emendamenti relativi ad uno stesso articolo dovrà illustrarli in un unico intervento della durata massima di 20 minuti.

Dopo che il relatore ed il Governo avranno espresso il parere di competenza sugli emendamenti, si passerà alla fase della votazione degli stessi, nella quale saranno consentite, ad un deputato per gruppo, nonché ai deputati dissenzienti, solo dichiarazioni di voto per non più di 5 minuti. In tal fase non saranno consentiti interventi di altro tipo, salvo quelli volti a motivare il ritiro dei propri emendamenti.

Non potranno effettuare dichiarazioni di voto i presentatori dell'emendamento che siano già intervenuti nella precedente discussione sul complesso degli emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire, invito il relatore ed il Governo ad esprimere il proprio parere.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Turroni 9.2, 9.6, 9.21, 9.23, 9.26, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, sugli emendamenti Cecconi 9.3, 9.14, 9.17 e 9.19, sugli emendamenti Odorizzi 9.13, 9.16 e 9.18 e sugli emendamenti De Angelis 9.25 e 9.27. Invito al ritiro dell'emendamento De Angelis 9.20, in quanto tende, sostanzialmente, ad introdurre una previsione già contenuta nel testo del provvedimento.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Basile Domenico 9.12, Pasinato 9.22 e 9.34, sugli emendamenti Canavese 9.24 e 9.35. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 9.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.15, 9.40, 9.41.

Con riferimento all'emendamento Bonomi 9.1, ricordo che in sede di Comitato ristretto si era pensato di procedere ad una sua riformulazione. Infatti, la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 9, quella per cui il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori, vale solo per i piccoli comuni. Quindi, sarebbe opportuno introdurre un tetto, per esempio per i comuni fino a 5 mila abitanti, perché sopprimere interamente il periodo in questione, come chiesto con l'emendamento Bonomi 9.1, creerebbe una situazione di rigidità eccessiva, nel senso che anche per i piccolissimi comuni sarebbero richieste tre diverse figure, cioè quella del responsabile del procedimento, del progettista e del direttore dei lavori.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento all'emendamento Cecconi 9.7.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Bonomi 9.1 sul quale esprimo parere negativo, perché l'indicazione dell'importo massimo prescinde dal soggetto che dà l'appalto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cecconi 9.3.

UGO CECCONI. Con l'emendamento 9.3 si prevede, sulla base dell'impostazione di principio delle norme costituzionali, che venga mantenuto l'impianto legislativo della figura del progettista separata da quella dell'esecutore, stabilendo che la scelta del coordinatore unico delle fasi di formazione del programma triennale dei lavori pubblici e di attuazione degli interventi, nonché del responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso avvenga nell'ambito del « proprio organico », ma anche « tra professionisti esercenti un servizio di pubblica necessità ».

Ancora una volta si avverte nel contenuto degli articoli il sospetto di sovvertimento surrettizio delle istituzioni che dovrebbero governare la realizzazione dell'ambiente attraverso le opere pubbliche.

Gli emendamenti proposti per il 1° comma ed il 2° comma nascono dalla percezione di questo sovvertimento.

Lo Stato italiano, sin dal suo nascere, aveva ereditato dal vecchio stato piemontese il principio istituzionale di operare, per la realizzazione dell'ambiente umano, mediante strutture istituzionali che sono: un corpo di burocrati tecnici alle proprie dipendenze con compiti di gestione del processo di realizzazione delle opere pubbliche; la libera professione, « istituzione di pubblica necessità » secondo il codice, con compiti di surrogazione della burocrazia nella progettazione e direzione delle opere pubbliche; l'impresa privata con compiti di esecuzione delle opere pubbliche.

Il rapporto tra questi tre protagonisti del processo di realizzazione dell'ambiente, nel corso del tempo si è andato sempre più degradando per colpa dell'alta burocrazia in collusione con altri poteri. Questa, disponendo del potere derivatogli dall'essere « pagatore » con denaro pubblico (pessimo, peraltro) poteva, da un lato, trascurare la propria efficienza e capacità tecnica sfruttando, a questo scopo, la libera professione con il porla in condizioni di tarparne la capacità critica sottoponendola al ricatto economico, dall'altro, concentrare, invece, ogni azione nel rapporto iugulatorio con le imprese cui imponevano, di fatto, il ricorso a quel malcostume che ha caratterizzato per tanti anni il pianeta opere pubbliche.

La necessità obiettiva di rendere più chiaro ed efficiente il processo di realizza-

zione delle opere pubbliche, nonché l'obbligo di adeguarsi alle direttive europee in materia di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e di appalti di pubblici servizi hanno posto, alla passata classe politica in collusione con l'alto mandarinato del Ministero dei lavori pubblici, il difficile compito di rimodellare l'istituzione dell'appalto delle opere pubbliche secondo le direttive CEE. Questo senza perdere – anzi riaffermandolo e consolidandolo – un potere di gestione della cosa pubblica che si era andato formando discretamente nel corso di più di un secolo di esercizio normativo e dirigenziale sovrapponendo confusamente leggi, decreti, circolari eccetera ed operando, in questa confusione, sapendo bene come gestire gli enormi capitali che lo Stato destinava alle opere pubbliche.

Il risultato di questa rimodellazione dell'istituzione dell'appalto opere pubbliche in forma CEE è stato, appunto, la legge n. 109 del 1994 dove il maggior sforzo del legislatore si era concentrato nel distruggere l'antico rapporto fra Stato-libera professione e libera impresa istituzionalizzato, allora, per la realizzazione dell'ambiente dell'uomo. Tutto ciò si ripropone oggi in questa nuova legge quadro.

L'altro parto della medesima frenesia legislativa è stato quello di sostituire la realizzazione dell'ambiente mediante le opere pubbliche con l'acquisto dell'ambiente presso organismi il cui fine nella realizzazione di tale « prodotto » non è sociale ma di lucro con quel che ne consegue.

Gli effetti non c'è bisogno di ipotizzarli. Sono già evidenti nell'orrore alienante delle periferie urbane – solo per fare un esempio – dove il concetto di acquisto della città per brani, promosso ed attuato, a suo tempo, dal Ministero dei lavori pubblici, ha sostituito quello di realizzazione.

Infine, l'ultimo e più aberrante mostro istituzionale che si vuol far partorire con questa legge è la struttura burocratica di gestione che pretende di operare prevaricando, senza alcun controllo, gli altri protagonisti del processo di realizzazione dell'opera pubblica: l'impresa e la libera professione.

La conclamata incapacità tecnica della burocrazia ministeriale non ha guidato il legislatore verso la costituzione di un organismo più efficiente e preparato a dirigere, controllare e verificare la qualità delle opere pubbliche, in tutti gli aspetti tecnici; ha mirato, piuttosto, a creare un sensale di opere pubbliche di cui l'Italia, membro CEE che vuole guadagnarsi il rispetto del mondo per le proprie capacità realizzative, non sentiva alcun bisogno.

Va, quindi, ricostituito il principio della surrogazione della pubblica amministrazione con istituzioni di pubblica necessità a tutela dei diritti del cittadino e non dei profitti delle società di capitale.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. L'emendamento riguarda il coordinatore unico e non la progettazione.

UGO CECCONI. So che non vi è un'attinenza specifica diretta con la progettazione, però l'emendamento vuole rappresentare una premessa.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Affidando all'esterno l'incarico di coordinatore unico, l'amministrazione verrebbe a perdere anche la funzione di controllo oltre a quella di progettazione. La scelta del coordinatore unico deve avvenire nell'ambito del « proprio organico », perché il responsabile del procedimento non può che essere interno, essendo l'interlocutore della pubblica amministrazione per i soggetti esterni. Se anche il coordinatore unico fosse esterno nessun soggetto interno effettuerebbe il controllo.

UGO CECCONI. Come ho già detto, non vi è un rapporto diretto, ma la specificazione contenuta nell'emendamento rappresenta una precondizione. Ciò perché, con le società di ingegneria produttrici di beni, si arriverà al punto in cui la libera professione non esisterà più al di sopra di una certa soglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 9.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.6.

SAURO TURRONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento Bonomi 9.1, desidero precisare che il regolamento determina l'importo massimo per il quale il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Potrei accettare una riformulazione dell'emendamento nel quale si preveda direttamente la possibilità per i comuni fino a 5 mila abitanti di coincidenza tra il responsabile del procedimento e il progettista o il direttore dei lavori. Se peraltro si intende mantenere fermo il principio dell'importo massimo, la determinazione dello stesso non può che rimanere affidata al regolamento.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento Bonomi 9.1.

Passiamo all'emendamento Cecconi 9.7.

UGO CECCONI. Anche in questo caso si tratta di un principio generale, per cui valgono integralmente le osservazioni riferite all'emendamento 9.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 9.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Domenico Antonio Basile 9.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

SAURO TURRONI. Signor presidente, non riesco a capire l'espressione « la rispondenza delle previsioni progettuali allo stato di fatto e di diritto dei luoghi », contenuta nell'emendamento Domenico Antonio Basile 9.12. Anche per questo non ho preso parte alla votazione.

Faccio presente, inoltre, che avevo presentato un emendamento soppressivo del comma 7 dell'articolo 9 che non ritrovo nel fascicolo degli emendamenti.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Presidente, per ovviare al problema potrei presentare l'emendamento in qualità di relatore. È noto che non condivido la proposta di sopprimere il comma 7, tuttavia in questo modo la Commissione sarebbe posta nelle condizioni di esprimersi.

PRESIDENTE. Sta bene, collega Bargone.

Avverto che è stato presentato l'emendamento 9.42 del relatore, soppressivo del comma 7 dell'articolo 9.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Avendo già sottolineato di non condividere questa proposta, mi rimetto alla Commissione.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'emendamento 9.42 del relatore.

SAURO TURRONI. Signor presidente, vorrei ringraziare il relatore Bargone per aver presentato l'emendamento 9.42, soppressivo del comma 7, pur essendo contrario all'ipotesi in esso contenuta. La sua disponibilità è stata risolutiva per colmare una lacuna, cioè per superare il problema – dovuto, credo, a cause materiali – del mancato inserimento della mia proposta di modifica nel fascicolo degli emendamenti.

Ho proposto la soppressione del comma 7 perché mi sembra che la legge che stiamo discutendo – e che pure io non condivido nei termini in cui fino a questo momento è stata formulata – sia volta a garantire maggiore spazio, autonomia, autorevolezza alla pubblica amministrazione.

I compiti del coordinatore unico hanno una particolare rilevanza, riguardando la formazione del programma triennale dei lavori pubblici e la sua puntuale attuazione. Ora, sulla base del comma 7 dell'articolo 9, una competenza così importante viene esercitata non già da chi fa parte della pubblica amministrazione e ad essa risponde essendo legato da un rapporto di servizio, ma – nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia in grado di operare adeguatamente e quindi abbia bisogno di essere supportata – da un soggetto esterno. A tal fine si deve ricorrere ad una gara con una procedura che non è neanche ben definita.

Le amministrazioni generalmente sono in grado di apprestare i propri programmi e di stabilire quali opere debbano essere realizzate.

Il meccanismo previsto nel comma 7, dunque, invece di rafforzare la pubblica amministrazione serve ad indebolirla. A professionisti esterni non si affida la progettazione – caro Cecconi – né il lavoro di redazione dei progetti, ma proprio quell'attività di programmazione che ha caratteristiche politiche o, per lo meno, connotati di supporto all'attività politica decisionale dell'amministrazione. A ciò si perviene attraverso un meccanismo di appalto dei servizi.

Come si legge nel testo della norma questi soggetti devono avere « le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale ». Quindi dovranno necessariamente avere un peso ed una capacità operativa quanto meno pari a quella della pubblica amministrazione nel suo complesso. In sostanza l'amministrazione appalta le funzioni di direzione e di programmazione ad un soggetto esterno, ad un qualcosa di diverso da essa.

Ripeto: non parlo della progettazione, della direzione dei lavori o di tutti quei compiti tecnici che potrebbero essere svolti indifferentemente all'interno o all'esterno della pubblica amministrazione, ma mi riferisco ad attività di programmazione o di supporto alla programmazione stessa.

Tra l'altro la gara per appaltare compiti tanto delicati non può che essere complicata: se l'amministrazione è modesta, tanto da dover ricorrere all'esterno per ricercare queste competenze, come farà ad espletare adempimenti tanto complessi per individuare soggetti così qualificati, mettendo in gara le rispettive capacità? Non viene previsto nemmeno un regolamento per individuare le procedure più adeguate.

Per i motivi che ho esposto propongo la soppressione del comma 7: la norma serve solo ad aiutare la nascita di imprese che cercheranno di promuovere se stesse ed una serie di interventi, facendo ripetere esperienze negative già vissute in passato.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei far notare che si tratta di attività servente: non è una rinuncia da parte dell'amministrazione. Il coordinatore unico ed i responsabili del procedimento restano: ci si riferisce, invece, a rilievi, ad analisi, a misurazioni, cioè a tutta una serie di adempimenti di natura tecnica che – nel caso di accertate e documentate carenze di organico – non potrebbero essere esperiti dall'amministrazione.

SAURO TURRONI. Il coordinatore non si occupa di rilievi di natura tecnica, ma « delle fasi di formazione del programma

triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 16, comma 1, e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso ».

PRESIDENTE. La prego di non instaurare un dialogo, collega Turroni. Abbiamo già ricordato i limiti di tempo e le modalità di intervento in sede di dichiarazione di voto.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.42, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti Odorizzi 9.13 e Cecconi 9.14.

PAOLO ODORIZZI. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 9.13, tendente ad assicurare in via generale alle pubbliche amministrazioni la possibilità di avvalersi della consulenza di professionisti esterni (opportunamente qualificati e sulla base delle procedure previste nel successivo emendamento 9.16, di cui sono primo firmatario). In alternativa le stesse pubbliche amministrazioni potrebbero decidere, invece, di dotarsi del personale tecnico ritenuto più adeguato allo scopo. Ritengo la mia proposta migliorativa rispetto al testo originario del comma 7 in quanto, non facendo essa riferimento alla fase di prima applicazione della legge ed al periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore, consente alle pubbliche amministrazioni di assumere le proprie determinazioni liberamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Odorizzi 9.13 e Cecconi 9.14, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti Odorizzi 9.16 e Cecconi 9.17.

PAOLO ODORIZZI. Invito la Commissione ad approvare il mio emendamento 9.16 nonostante la reiezione del precedente emendamento 9.13, ad esso strettamente correlato. Ritengo infatti che, pur essendo stata individuata una possibilità soltanto temporanea di ricorso a soggetti esterni all'amministrazione, le relative procedure dovrebbero essere meglio definite e chiarite.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Desidero precisare che la mia contrarietà agli emendamenti Odorizzi 9.16 e Cecconi 9.17 deriva dal fatto che essi implicano che al di sotto della soglia si ricorra alla trattativa privata, il che comporta poca trasparenza su una funzione esterna di supporto al coordinatore unico che necessita, invece, di una procedura aperta ai fini della individuazione del soggetto.

GIUSEPPE SCALISI. Dichiaro di ritirare l'emendamento Cecconi 9.17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 9.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Odorizzi 9.18 e Cecconi 9.19, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 9.20.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.40, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.21.

SAURO TURRONI. Considero abbastanza strani il comma 11 e quelli ad esso successivi, in quanto modificano la legge n. 241 del 1990, la quale, apportando riforme di carattere economico e sociale, stabiliva, tra l'altro, le modalità attraverso cui formare il sistema dell'autorizzazione concesso tramite la conferenza di servizi.

Premesso che nell'illustrazione degli emendamenti successivi, da me presentati

all'articolo 9, chiederò per quali ragioni il Governo intenda modificare la legge suddetta con un provvedimento attinente alla materia dei lavori pubblici, dico subito che al comma 11 si propone, a mio avviso, una modifica inaccettabile dal punto di vista politico. Infatti, si prevede che il responsabile unico del procedimento, che può essere un soggetto esterno, possa promuovere l'attività, specificamente politica, dell'accordo di programma dell'articolo 27 della legge n.142, nel quale è detto che, ove lo ritengano necessario, le varie amministrazioni possano procedere, attraverso un accordo di programma, a mandare avanti un'opera, a modificare un piano regolatore, a predisporre programmi di intervento, eccetera.

Ebbene, come è possibile attribuire funzioni politiche che sono proprie dell'amministrazione ad un soggetto tecnico che può essere estraneo all'amministrazione medesima ? Per quanto mi riguarda, ciò significa scardinare le regole che presiedono il normale rapporto fra la pubblica amministrazione ed i suoi strumenti, come i responsabili tecnici, i quali altro non sono che uno strumento dell'amministrazione stessa. È mai pensabile, per esempio, che questi ultimi possano promuovere anche una variante del piano regolatore prevista dalla conferenza di servizi ?

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Turroni, le faccio notare che ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, il responsabile unico è un soggetto interno alla pubblica amministrazione. Quindi, con il testo dell'articolo suddetto non si modifica la legge n. 142 del 1990, procedendo invece alla previsione dell'applicazione della stessa nel settore di lavori pubblici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.21, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pasinato 9.22.

SAURO TURRONI. Sono contrario all'emendamento Pasinato 9.22, perché se il responsabile del procedimento fosse scelto all'esterno della pubblica amministrazione verrebbe rafforzata la facoltà extrapolitica di un soggetto che ha solo competenze tecniche e che può perseguire altri interessi, addirittura concorrenti, oltre a quelli che può avere nel momento in cui svolge la sua funzione come incaricato di un pubblico servizio.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Signor presidente, vorrei che risultasse a verbale che il responsabile unico è individuato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, all'interno dell'organico della pubblica amministrazione. Ritengo quindi fuorviante continuare una discussione basata sul presupposto che il responsabile unico si collochi al di fuori della stessa.

Ogni opinione è rispettabile, ma se non parte da un presupposto veritiero diviene difficile qualsiasi discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pasinato 9.22, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.23.

SAURO TURRONI. Rispetto alla legge n. 241 del 1990, peraltro modificata nel 1993, in sede di esame della legge finanziaria, che stabilisce il modo di convocazione e di funzionamento della conferenza di servizi, il provvedimento in esame riguarda gli appalti di lavori pubblici. Ebbene, nonostante i due provvedimenti attengano a materie diverse, non ci limitiamo a prevedere, al comma 12, che per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, eccetera possa essere convocata una conferenza di servizi, ma andiamo oltre, introducendo ulteriori modifiche alla legge n. 241 col fine specifico di perseguire un obiettivo che non condivido affatto. Con il provvedimento in esame ci preoccupiamo – ed è giusto che sia così – che le opere pubbliche siano previste dalla pianificazione e che vengano realizzate

tramite ditte qualificate e al prezzo più vantaggioso per la pubblica amministrazione.

Questo è il compito della legge in esame. Noi vogliamo inserire al suo interno anche la previsione del processo attraverso il quale viene concessa l'autorizzazione che è in funzione della realizzazione dell'opera e che, facendo salvi gli obblighi di legge di ciascuno dei soggetti che formano lo stesso processo, non deve preoccuparsi di tutelare le loro prerogative. Nel testo in esame, il parere di chi ha l'obbligo di tutelare l'ambiente o i beni culturali viene subordinato all'esigenza di appaltare comunque l'opera pubblica. Questo è il motivo per il quale la legge viene così pesantemente modificata: subordinare questi interessi assolutamente fondamentali per il nostro Stato alla realizzazione delle opere pubbliche. Mai, neanche nei tempi bui, queste cose si sono verificate, perché comunque le prerogative dei beni culturali e dell'ambiente erano qualcosa di diverso e, in base alla legge, dovevano essere tutelate e rispettate. Invece, noi subordiniamo il processo autorizzativo alla realizzazione delle opere: questo è l'aspetto assolutamente negativo che rende incomprensibile il fatto che il Governo voglia intervenire – perché ha espresso parere favorevole – in maniera così pesante su una legge di riforma economica e sociale dello Stato che aveva affrontato la questione dell'autorizzazione delle opere pubbliche anche attraverso la conferenza di servizi. Ciò è particolarmente grave e inaccettabile.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La conferenza di servizi non travolge gli interessi ambientali e paesaggistici cui lei fa riferimento. Rimane valida la regola che essi siano interessi privilegiati. La norma contenuta nel comma 12 dell'articolo 9, che richiama tale regola e prevede la comunicazione del progetto alle amministrazioni interessate, mi pare doverosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.23, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Canavese 9.24, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 9.25.

Passiamo all'emendamento Turroni 9.26.

SAURO TURRONI. Il comma 13 dell'articolo 9 modifica profondamente la legge n. 241 del 1990. La conferenza di servizi dovrebbe avere la funzione di consentire a ciascuno, all'interno delle norme ordinamentali, di esprimersi su un'opera e fare in modo che essa venga vista in maniera concertata; invece, nel testo in esame essa non ha il compito di concedere l'autorizzazione, bensì quello di partecipare alla fase di redazione del progetto, perché, in alcuni casi, può esprimersi sul progetto preliminare, può dare indicazioni e direttive. Inoltre, senza lo svolgimento di alcuna analisi tecnica sul progetto preliminare, può essere chiesta ad essa l'indicazione di modifiche o proposte per l'ottenimento dell'autorizzazione finale. Con la procedura prevista, particolarmente complicata ed incerta, si determina una commistione che non consente di comprendere quale dei pareri prevalga. Nel complesso si tratta di un « pasticcio » che coinvolge fin dal momento della progettazione soggetti che dovrebbero esservi estranei e che dovrebbero limitarsi ad indicare a chi si occupa del progetto le norme, i principi e gli obiettivi che l'amministrazione ritiene debbano essere comunque osservati.

Il comma introduce un passaggio in più che comporta un allungamento dei tempi, anche perché potrà accadere che nella conferenza di servizi vengano formulate richieste che nulla hanno a che vedere con il progetto (cito ad esempio il caso dell'alta velocità) ma che richiedono altri interventi. Inoltre, non vi è chiarezza dei ruoli, a causa della partecipazione attiva alle fasi della progettazione di soggetti che dovrebbero solo svolgere una funzione di controllo. Oltre a ciò vi è sempre il rischio di

un'eventuale commistione fra gli interessi di chi propone l'opera e quelli di chi sarebbe chiamato ad esaminarla.

Per le ragioni esposte chiedo la soppressione del comma 13 dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.26, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 9.27.

SAURO TURRONI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Angelis 9.27, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.28.

SAURO TURRONI. Il comma 14 dell'articolo 9 introduce ulteriori modifiche alla normativa generale, perché stabilisce che a livello locale possano esservi differenti forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi.

Il nostro ordinamento prevede che le regioni legiferino nelle materie di loro competenza, però all'interno di un quadro di carattere generale che la legislazione dello Stato dovrebbe fornire. Ciò molto spesso, e nel caso specifico, non avviene, per cui ci troviamo di fronte ad una situazione che vede, da una parte, un regolamento che potrebbe contenere alcune previsioni e, dall'altra, le leggi regionali che, senza alcun riferimento di carattere generale, potrebbero legiferare a proprio arbitrio. Questo non è un buon modo di legiferare soprattutto in una materia così delicata, che riguarda la partecipazione dei cittadini al momento della formazione di decisioni che li interessano direttamente.

PAOLO ODORIZZI. Non è mica democrazia diretta!

PRESIDENTE. Per cortesia, vi prego di non prolungare i tempi della discussione con i commenti!

SAURO TURRONI. Ecco perché ritengo che il comma 14 debba essere soppresso. Sarebbero necessarie indicazioni molto più precise sulle modalità atte a garantire il diritto di partecipare alle conferenze di servizi e di conoscerne le linee di discussione e gli esiti decisionali.

PAOLO ODORIZZI. Vorrei premettere che non ho alcuna volontà di incidere sui tempi di una seduta che già si preannuncia molto lunga. Devo però dichiarare la netta contrarietà del gruppo di forza Italia all'emendamento Turroni 9.28 ed alle affermazioni che abbiamo potuto ascoltare dallo stesso collega Turroni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.28, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.29

SAURO TURRONI. Signor presidente, ai fini della chiarezza sono molto contento che il gruppo di forza Italia si esprima contro le proposte che ho avanzato nel corso di questa mia modesta battaglia su una questione che ritengo centrale. Caro Odorizzi, vorrei ricordasse che nella sede della conferenza di servizi sono state commesse le peggiori malefatte del dopoguerra, come l'approvazione di tutte le opere pubbliche « prandiniane » (Mondiali, Colombiane e così via). Occorre dunque prestare particolare attenzione a questo strumento, che in passato ha dato pessimi risultati. Indebolirlo ulteriormente, fino ad impedire l'individuazione dei responsabili delle scelte, può consentire – come già è avvenuto – il ripetersi ed il moltiplicarsi degli affari malavitosi che esso, nelle forme in cui è stato applicato, ha permesso di realizzare anche in un passato recentissimo.

A questo punto, caro Odorizzi, devo dichiararmi soddisfatto per quanto lei ha

detto: la sua forza politica si manifesta così in una continuità ideale e culturale rispetto ad un tristissimo passato!

Il comma 15, di cui proponiamo la soppressione, si colloca lungo questa linea: « La conferenza dei servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti ». Se si giunge alla determinazione di chiedere chiarimenti e documentazione, vuol dire che il progetto non era tale, ossia che non era – come stabilisce la stessa legge che stiamo discutendo – completo, chiaro, definito. In realtà se un progetto è sufficientemente definito, redatto con tutti i crismi e nel rispetto dei contenuti previsti dalla legge, non possono esservi dubbi sul funzionamento o sull'organizzazione: non si vede quindi per quale ragione dovrebbe esservi bisogno di un supplemento di istruttoria, di chiarimenti, di ulteriori elementi di documentazione. Il progetto serve per l'appalto, non soltanto per l'approvazione: quindi deve essere completo e definitivo.

Di nuovo, allora, si innesca quel meccanismo di relazione fra chi propone l'opera e chi è chiamato ad esaminarla: commistione che va sempre evitata al massimo.

PRESIDENTE. *Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.29, non accettato dal relatore né dal Governo.*

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.30.

SAURO TURRONI. Signor presidente, mi sembra che con il comma 17 si neghi in qualche modo la validità delle affermazioni svolte poco fa dall'onorevole sottosegretario. Si prevede, infatti, che la conferenza dei servizi possa decidere « prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri ». Non ci siamo proprio, signor sottosegretario! Qui si va a modificare la legge in funzione dell'approvazione di un'opera, indipendentemente dal fatto che la disciplina riguardi beni culturali, ambientali o zone archeologiche. Questi sono i fatti: si modificano le procedure concernenti la conferenza dei servizi in funzione dell'approvazione di un'opera, indipendentemente dal luogo, dall'oggetto, dalla natura, dalla collocazione dell'opera medesima; soprattutto, indipendentemente dalle funzioni che altre leggi, altre autorità, altri soggetti hanno il diritto di far prevalere nei confronti dell'opera stessa.

La nostra Costituzione non tutela le opere, ma per esempio – all'articolo 9 – il paesaggio. In questo caso noi mettiamo in secondo piano gli organismi che si occupano della tutela del paesaggio: si può decidere di realizzare un'opera che violi i principi della tutela del paesaggio indipendentemente dalla « adeguatezza dei poteri ». Questo non è accettabile e se il Governo o la Commissione vorranno introdurre una norma del genere non mi troveranno d'accordo. Tutto ciò contrasta con lo stesso spirito della Costituzione e con leggi fondamentali della Repubblica.

Non è possibile consentire che il « bel paese » sia subordinato alla realizzazione delle opere pubbliche proprio con la nuova legge in materia di lavori pubblici e di appalti. Signori, questo non era accettabile neanche quando eravamo in presenza di altre maggioranze, di altri ministri e di altri Presidenti del Consiglio: neanche a quell'epoca si è avuto il coraggio di subordinare le leggi fondamentali dello Stato (ed i poteri che dovevano farle osservare) alla realizzazione di opere pubbliche!

Tutto ciò può avvenire perché su questa legge si è voluto andare avanti comunque. Interessa soltanto far girare le betoniere: questo è il modello di sviluppo prospettato nel benedetto libro bianco che il Governo ha voluto proporre e che tanta adesione ha ottenuto. La logica sottesa a queste norme è la necessità di far girare comunque le betoniere, indipendentemente dai valori storici, artistici, paesaggistici ed ambientali che la nostra Costituzione e le leggi intendono tutelare e che la nostra stessa ragione dovrebbe indurci a garantire. Sarei curioso di conoscere il parere del ministro per i beni culturali e ambientali su questo testo.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Vorrei far presente al collega Turroni che il ministro per i beni culturali e ambientali ci ha fatto pervenire proposte di modifica, nessuna delle quali riguarda il comma 17. In realtà le affermazioni dell'onorevole Turroni non hanno nulla a che fare con le cose scritte e sono assolutamente infondate anche sul piano giuridico. È chiaro che ci troviamo di fronte ad una discussione su cose praticamente inesistenti, poiché la legge n. 241 resta assolutamente valida. Potrà confermarlo lo stesso Governo. Nessuno ha intenzione di violarla: è stato detto più volte e lo ripeto.

PAOLO ODORIZZI. Il comizio dell'onorevole Turroni contro la volontà di far girare le betoniere è assolutamente fuori luogo: non bisogna fare demagogia e confusione. Abbiamo la necessità di realizzare opere che sono il frutto di una programmazione decisa dall'amministrazione nel pieno dei poteri democratici conferiti dai cittadini. Abbiamo addirittura introdotto – contro la volontà del gruppo al quale appartengo – la possibilità di creare in qualche modo movimenti di controllo sull'operato dell'amministrazione: in realtà stiamo slittando da una democrazia rappresentativa ad una democrazia diretta che – questa sì – non è prevista da nessuna parte (ad eccezione dell'istituto referendario, che però è caratterizzato da meccanismi ben diversi da quelli surrettiziamente prospettati dall'onorevole Turroni). Quanto alla possibilità di rendere snelle ed economiche le procedure, ciò non mette assolutamente in discussione la disciplina della legge n. 241: lo ha ribadito lo stesso relatore Bargone.

Non si può pensare che un soggetto invitato blocchi l'adozione della decisione non partecipando alla riunione della conferenza dei servizi.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ritiene che questa norma lasci intatto il principio affermato dalla legge n. 241, secondo il quale i pareri delle autorità relativi alla tutela del paesaggio, dell'ambiente, del territorio e della salute sono sempre indispensabili e mai impliciti, in quanto trattasi di interessi tutelati in maniera differenziata. Con ciò mi auguro di aver tranquilizzato l'onorevole Turroni.

PRESIDENTE. *Pongo in votazione* l'emendamento Turroni 9.30, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.31.

SAURO TURRONI. Se è vero, come afferma il professor Stella Richter, che questa norma lascia intatto il principio affermato dalla legge n. 241, ritengo che esso debba essere esplicitato, anche per evitare che altri possano ignorarlo. Quindi, chiedo al presidente di accantonare momentaneamente l'esame del mio emendamento 9.31, in modo da dare al Governo la possibilità di tradurre in un emendamento quanto affermato.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che non ci sia bisogno di introdurre nel testo quanto affermato dal sottosegretario, perché una legge si applica fino a quando ad essa non si prevedono deroghe. Poiché in questo caso non si prospettano deroghe rispetto a quanto previsto dalla legge n. 241, è chiaro che non vi è necessità di alcun emendamento nel senso prospettato dall'onorevole Turroni. Anche per questa legge deve valere un principio generale del diritto, quello per cui sono applicabili le norme tra loro compatibili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.31, non accettato dal relatore nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.32.

SAURO TURRONI. Non è vero che non si apportino modifiche alla legge n. 241, in quanto, a mio parere, ciò accade con quanto previsto al comma 17 dell'articolo

9, tant'è che il Governo ha ritenuto di fare una precisazione al riguardo. Inoltre, nel comma 18 del testo si introducono modifiche alle prerogative dei componenti la conferenza dei servizi. Peraltro, visto che il dissenziente è obbligato a specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, è evidente che quest'ultimo è sempre garantito.

Sono contento delle parole dette poc'anzi dal sottosegretario Stella Richter, ma vorrei che le esplicitasse di nuovo.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Ribadisco che le deroghe sono solo quelle espresse. Non è detto da nessuna parte che tutti i vincoli sono stati aboliti: si introducono norme particolari per quanto riguarda le procedure. Peraltro, il richiamo alla legge n. 241 è espressamente previsto all'articolo 19, per cui rivolgo un ultimo appello a discutere su quanto è scritto nel testo e non su quanto si vuol far intendere che vi sia scritto, altrimenti la discussione diviene veramente fuorviante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.32, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.33, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Pasinato 9.34 e Canavese 9.35, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Turroni 9.36.

SAURO TURRONI. Il comma 19 stabilisce che ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A parte il fatto che considero più opportuno demandare non al ministro dei lavori pubblici ma al Presidente del Consiglio il compito di promuovere le procedure di cui alla legge suddetta, credo che tale compito non debba essere inteso come obbligatorio ma come una facoltà del Presidente del Consiglio stesso, il quale stabilisce che, nel caso in cui l'opera sia stata valutata negativamente da alcune amministrazioni, non si debba obbligatoriamente promuovere le procedure di cui all'articolo 14 della legge n. 241, considerando sufficiente il parere negativo espresso dall'amministrazione dello Stato. Quindi, non si deve promuovere alcuna procedura sulla base dell'articolo 14, perché si è in presenza della volontà espressa di negare un'opera. Non capisco perché il Ministero dei lavori pubblici debba prevalere rispetto agli altri ministeri e avere la possibilità di promuovere la procedura prevista nell'articolo 14. Per questo propongo che la risoluzione dei conflitti debba competere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che può intervenire a sua discrezione e non già in maniera obbligatoria, come previsto dal comma 19 dell'articolo 9.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qualora si procedesse ad una votazione per parti separate sull'emendamento Turroni 9.36, il Governo sarebbe favorevole alla seconda parte.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. La seconda parte dell'emendamento Turroni 9.36 è proposta nell'emendamento Turroni 9.38.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.36, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.37, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.38, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.39, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.41, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 10 e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Angelis 10.13, 10.14, 10.15 e 10.17, Bonomi 10.1 e Odorizzi 10.9.

Invito al ritiro degli emendamenti Basile Domenico 10.3, Pizzicara 10.10, Formenti 10.21 e 10.22, Scanu 10.12, De Angelis 10.16, Caveri 10.2 e Lorenzetti 10.6.

Sono favorevole agli emendamenti Odorizzi 10.8 e 10.18, Cecconi 10.5, Basile Domenico 10.4, Turroni 10.11 e Camoirano 10.7.

Infine, raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 10.19 e 10.20.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con i pareri espressi dal relatore, ad eccezione del suo emendamento 10.19 per il quale mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Basile Domenico 10.3.

UGO CECCONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Odorizzi 10.8 e Cecconi 10.5, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Basile Domenico 10.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento Pizzicara 10.10.

Passiamo all'emendamento Formenti 10.21.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Rinnovo l'invito al ritiro dell'emendamento, in quanto introdurre il concetto di certificazione obbligatoria è tendenzialmente contrario allo spirito europeo nel quale la certificazione di qualità è facoltativa, proprio per evitarne la burocratizzazione. La norma, inoltre, è a favore delle piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Formenti 10.21, del quale il relatore e il Governo hanno chiesto il ritiro.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.19, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Scanu 10.12, De Angelis 10.13 e Bonomi 10.1.

Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 10.18, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato agli emendamenti De Angelis 10.14, 10.15 e 10.16.

Pongo in votazione l'emendamento 10.20 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Formenti 10.22, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 10.17.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 10.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Caveri 10.2 è assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Odorizzi 10.8 e Cecconi 10.5, nonché dell'emendamento Domenico Antonio Basile 10.4.

Pongo in votazione l'emendamento Camoirano 10.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento Cherio 10.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MARIA RITA LORENZETTI. Ritiro il mio emendamento 10.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed il Governo ad esprimere i propri pareri.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Turroni 11.8, 11.7, 11.6, 11.5, 11.4, De Angelis 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, Pasinato 11.14 e Caveri 11.2. Invito al ritiro degli emendamenti Odorizzi 11.11, 11.13, 11.12, Cecconi 11.10, del Governo 11.18 e 11.17 , Turroni 11.19 e 11.20, Bonomi 11.1 e 11.3.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 11.15 e 11.16, Turroni 11.22 e 11.21, Scalisi 11.9.

Raccomando, infine, l'approvazione dei miei emendamenti 11.27 ed 11.28.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con i pareri formulati dal relatore e preannuncio il ritiro dell'emendamento 11.18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 11.15 del Governo, Turroni 11.22 e Scalisi 11.9, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

È pertanto precluso l'emendamento Turroni 11.8.

PAOLO ODORIZZI. Ritiro i miei emendamenti 11.11, 11.13 e 11.12.

UGO CECCONI. Ritiro il mio emendamento 11.10.

PRESIDENTE. In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 11.23.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 11.16 del Governo e Turroni 11.21, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento 11.27 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.28 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato)

Passiamo all'emendamento Turroni 11.7.

SAURO TURRONI. Il mio emendamento 11.7 tende a rafforzare i criteri di esclusione, in quanto il meccanismo attuale è troppo aperto a proposito dell'esclusione dalle gare delle imprese coinvolte nel fenomeno Tangentopoli, considerato che al momento di partecipare alla gara viene consentito di sostituire il re-

sponsabile dell'impresa, cioè colui che ha il potere di rappresentanza.

È per tale motivo che oltre all'emendamento in questione ne ho proposti altri – che non illustrerò – al fine di escludere dalle gare, per un certo periodo di tempo, quelle che hanno esercitato attività a danno dell'erario.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Desidero precisare che la preoccupazione dell'onorevole Turroni è tenuta presente dalla norma nel momento in cui si è fatto riferimento anche alle procedure in corso ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle gare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 11.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 11.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del Governo 11.18.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 11.19.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato agli emendamenti De Angelis 11.24, 11.25 e 11.26.

Dichiaro di ritirare l'emendamento Bonomi 11.1.

Passiamo all'emendamento Turroni 11.5.

SAURO TURRONI. Il mio emendamento 11.5 tende a rafforzare la previsione del comma 5, lettera *g*), dove si ritiene sufficiente che si sia proceduto alla sostituzione del soggetto al momento della partecipazione della gara.

PAOLO ODORIZZI. Sono contrario all'emendamento Turroni 11.5 perché le cause esposte alla lettera *g*) del comma 5 derivano, quasi sempre, da situazioni di dissesto prefallimentare delle imprese, le quali non sempre si risolvono con il fallimento delle stesse.

Penalizzare i casi di recidiva è giusto, perché chi omette il pagamento per motivi diversi dalle difficoltà finanziarie è un criminale che deve essere tolto dal mercato il più presto possibile, ma è anche vero che nella vita delle imprese possono esservi difficoltà ed escluderle dall'appalto già la prima volta in cui si manifestano significa condannare a morte le imprese stesse e ottenere risultati contrari a quelli che il proponente dell'emendamento intende perseguire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 11.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti del Governo 11.17 e Turroni 11.20.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 11.17.

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento 11.20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 11.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pasinato 11.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Dichiaro di ritirare l'emendamento Bonomi 11.3.

In assenza dei presentatori si intende che si sia rinunciato all'emendamento Caveri 11.2.

SAURO TURRONI. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 11 a causa del mancato accoglimento del mio emendamento relativo al comma 5 e di quelli riferiti ai commi successivi, i quali tendevano a rendere più rigido il meccanismo di esclusione dalle gare delle imprese collegate agli affari malavitosi che hanno causato tanti danni al paesaggio, all'ambiente, all'economia e alla morale del nostro paese.

Ritengo che l'attuale formulazione del testo consenta di superare facilmente i meccanismi di esclusione dalle gare, per cui non posso essere d'accordo, anche perché nella scorsa legislatura mi sono battuto contro un decreto che portava avanti, sostanzialmente, un'operazione analoga. A mio parere, sarebbe stato necessario mantenere ancora per un po' un atteggiamento di rigore stabilendo che per un certo numero di anni le imprese malavitose fossero escluse dalle gare.

UGO CECCONI. Condivido le osservazioni del collega Turroni. Ritengo, infatti, che se non si interviene in maniera credibile, anche se non drastica, nella delicatissima materia degli appalti dei lavori pubblici, non sia corretto sostituire il responsabile del procedimento di cui all'articolo 11 con altra persona, facendo finta che non sia successo niente. Dal punto di vista economico, l'impresa è costituita da un insieme di fattori, uno dei quali è proprio la persona che si è resa responsabile dei fatti indicati dall'articolo. Limitarsi a sostituire un elemento incappato nelle maglie della giustizia non mi pare opportuno. Dal punto di vista giuridico, non sono un « sanguinario », però ritengo che sia necessario introdurre criteri più precisi e puntuali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 12 e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Angelis 12.1, Odorizzi 12.2 e Basile Domenico 12.5.

Invito al ritiro degli emendamenti Basile Domenico 12.4 e 12.6 e raccomando l'approvazione del mio emendamento 12.3.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo sui pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 12.1.

Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 12.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

UGO CECCONI. Ritiro gli emendamenti Basile Domenico 12.4 e 12.6 dei quali sono cofirmatario.

GIUSEPPE SCALISI. Ritiro l'emendamento Basile Domenico 12.5, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 13 e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Basile Domenico 13.1 ed invito al ritiro dell'emendamento Odorizzi 13.2.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo sui pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Basile Domenico 13.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PAOLO ODORIZZI. Ritiro l'emendamento 13.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Odorizzi 14.8 e 14.7, De Angelis 14.3 e Cecconi 14.1.

Invito al ritiro degli emendamenti Formenti 14.9 e De Angelis 14.4.

Con riferimento all'emendamento Turroni 14.5, ritengo che, a parte il secondo periodo, al quale sono contrario, la sostanza del primo periodo potrebbe essere accolta. Ritengo però più opportuno che la questione venga affrontata in sede di discussione dell'articolo 15.

Invito, infine, all'approvazione del mio emendamento 14.2.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo sui pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 14.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Ribadisco l'invito a ritirare l'emendamento Formenti 14.9 perché, mentre nel testo è prevista l'impossibilità per il consorziato di partecipare alla stessa gara alla quale partecipa il consorzio, sarebbe troppo penalizzante impedire anche la partecipazione ad altre gare.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 14.9.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti De Angelis 14.3, Cecconi 14.1 e Odorizzi 14.7, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 14.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 14.4.

Passiamo all'esame dell'emendamento Turroni 14.5.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Signor presidente, vorrei segnalare che l'emendamento Lorenzetti 15.4, identico all'emendamento Canavese 15.14 e riferito all'articolo 15, è sostanzialmente di analogo contenuto rispetto all'emendamento Turroni 14.5. In sostanza si tratta del divieto di partecipazione – da parte di consorzi e consorziati – alle medesime gare: un principio sul quale il Comitato ristretto ha aderito concordemente. Propongo dunque che la modifica non sia introdotta in questa parte del testo, cioè all'articolo 14, ma sia riferita all'articolo 15.

Vorrei ribadire che il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Turroni 14.5 riguarda il secondo periodo della proposta: sia perché l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale deve ritenersi comunque valida ed implicita, sia perché nel primo periodo si prevede sostanzialmente una causa di esclusione dalle procedure di affidamento e quindi il rinvio alla norma del codice penale nell'ipotesi di inosservanza sembra superfluo. In sintesi il mio parere è favorevole limitatamente al primo periodo dell'emendamento.

SAURO TURRONI. Poiché mi sembra che la Commissione concordi circa l'opportunità di introdurre il principio conte-

nuto nel mio emendamento 14.5, lo ritiro ritenendo che le finalità a cui esso mira siano adeguatamente rappresentate dagli identici emendamenti Lorenzetti 15.4 e Canavese 15.14.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Signor presidente, ricordo che la Commissione bilancio si è espressa a favore della soppressione dei commi 11 e 12 dell'articolo 14. Non ho ritenuto però di recepire tale condizione, in quanto credo che le agevolazioni volte a favorire le aggregazioni tra le imprese possano fruttare allo Stato molto più di quanto non possano fruttare le semplici entrate. A mio avviso è quindi opportuno richiedere, sulla base di tali motivazioni, il riesame del parere di competenza, per la parte specifica, alla V Commissione.

PRESIDENTE. Avverto pertanto che la votazione dell'articolo 14 potrà avvenire dopo il riesame del parere da parte della V Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed il Governo ad esprimere i propri pareri.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Pasinato 15.7 e 15.8, Turroni 15.11, Lorenzetti 15.4, Canavese 15.14 e 15.15, Scanu 15.9, Odorizzi 15.5.

Quanto all'emendamento Formenti 15.16, concordo circa il principio in esso contenuto e rilevo che analoga previsione è recata dall'articolo 38, comma 6, relativo al subappalto.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Turroni 15.13, 15.12 e 15.6, Domenico Antonio Basile 15.2, Scanu 15.10.

Infine, raccomando l'approvazione del mio emendamento 15.3.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pasinato 15.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pasinato 15.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 15.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro di ritirare il mio emendamento 15.16.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 15.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Turroni 15.12.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirarlo, in considerazione della presentazione dell'emendamento Lorenzetti 15.4, identico all'emendamento Canavese 15.14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Lorenzetti 15.4 e Canavese 15.14, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Canavese 15.15, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento Turroni 15.6.

Pongo in votazione l'emendamento Basile 15.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scanu 15.10.

ALBERTO MONTICONE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del relatore 15.3, Scanu 15.9 e Odorizzi 15.5, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16 e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di intervenire, invito il relatore ed il Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Angelis 16.1, 16.3, 16.4, 16.9, sugli emendamenti Turroni 16.2, 16.5, 16.10, 16.12, 16.13 e Canavese 16.14.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti De Angelis 16.6, Odorizzi 16.7 e 16.21, Cecconi 16.8 e 16.22, Canavese 16.15, 16.16 e 16.17, Lorenzetti 16.18 e Turroni 16.19.

Invito al ritiro dell'emendamento Turroni 16.11, in quanto la previsione da esso recata è già contenuta nelle disposizioni relative alla programmazione.

Invito all'approvazione dei miei emendamenti 16.20, 16.23 e 16.24.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 16.1.

Passiamo all'emendamento Turroni 16.2.

SAURO TURRONI. L'articolo 16, relativo alla programmazione dei lavori pubblici, a me sembra abbastanza importante anche perché finalmente si stabilisce un quadro di riferimento all'interno del quale l'amministrazione prima di realizzare gli interventi deve identificarli e stabilire le risorse economiche necessarie.

Invito all'approvazione del mio emendamento in quanto credo che sarebbe opportuno stabilire i tempi entro cui realizzare le opere previste, anche perché ciò può essere utile per l'individuazione di possibili scadenze economico-finanziarie e per consentire all'amministrazione di occuparsi di tutte le questioni connesse agli interventi stessi. Assai spesso, infatti, ci troviamo di fronte a problemi che si ripercuotono sui cittadini proprio perché i cantieri restano aperti a tempo indeterminato.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Rispetto al testo della legge n. 109, rilevo che la previsione dei tempi di realizzazione è già implicita nel testo, laddove è previsto l'aggiornamento annuale del programma, che contiene le opere da realizzare nell'arco dell'anno.

SAURO TURRONI. Comprendo le argomentazioni del relatore, però mantengo l'emendamento perché a me sembra doveroso indicare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 16.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato agli emendamenti De Angelis 16.3 e 16.4.

Passiamo all'emendamento Turroni 16.5.

SAURO TURRONI. Il relatore mi ha fatto notare che il comma 4 dell'articolo 16 contiene una norma di coordinamento. Sono però decisamente contrario al fatto che alcuni beni vengano ceduti come corrispettivo delle opere realizzate. Ritengo, infatti, che i beni pubblici debbano essere ceduti dalla pubblica amministrazione all'asta e che essa debba ricavarne il massimo del denaro possibile. Non si vede per quale ragione i beni pubblici debbano essere inseriti come oggetto negoziale prima della programmazione e poi dell'esecuzione delle opere. Per queste ragioni propongo la soppressione del comma 4 dell'articolo 16.

ALBERTO MONTICONE. Desidero sottolineare che, a mio parere, è opportuno mantenere il comma 4 perché se è vero, come dice l'onorevole Turroni, che la pubblica amministrazione deve ricavare il massimo possibile dall'alienazione dei beni, è anche vero che vi sono specifiche occasioni nelle quali essa aliena beni per funzioni di carattere sociale. In proposito cito un esempio concreto: sono attualmente in corso alienazioni di beni demaniali (ad esempio dell'amministrazione militare) richiesti alla mia regione, il Piemonte, per un utilizzo da parte di enti di carattere assistenziale che operano sul territorio. Per questo ritengo che non convenga porre limiti eccessivi e percorrere la via dell'asta pubblica ma che sia opportuno lasciare aperta, anche nella programmazione, la strada dell'utilizzo sociale dei beni collegato anche ad attività locali.

UGO CECCONI. Sono d'accordo con l'onorevole Turroni. Ritengo, infatti, che vi siano due momenti distinti, quello dell'appalto dell'opera pubblica che inserisce un meccanismo al ribasso e quello dell'alienazione del bene pubblico che dovrebbe inserire un meccanismo al rialzo.

PAOLO ODORIZZI. Il meccanismo del ribasso relativo alla gara non influisce sul valore del bene.

SAURO TURRONI. Però non c'è rialzo!

UGO CECCONI. Il bene, così come valutato, viene inserito in un meccanismo di appalto dei lavori pubblici. Però l'alienazione di un bene pubblico ha una fisiologia completamente diversa da quella relativa all'appalto dei lavori pubblici.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Intendo fornire un chiarimento sull'utilità della norma contenuta nel comma 4. Se per realizzare un'opera occorresse prima vendere il bene e poi indire una nuova gara per aggiudicare l'opera, evidentemente i tempi si allungherebbero rispetto a quelli richiesti nel caso in cui si effettuasse un solo passaggio.

PAOLO ODORIZZI. La procedura dell'appalto non inficia il valore del bene.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione, si può intervenire solo per dichiarazione di voto.

PAOLO ODORIZZI. Farò una dichiarazione di voto motivandola. La motivazione, che darà una risposta al collega Cecconi, può essere formulata nel modo che più ritengo opportuno.

La valutazione del bene è indipendente dal procedimento di appalto che pur si svolge al ribasso; conseguentemente voterò contro l'emendamento Turroni 16.5.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Signor presidente, vorrei precisare che la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere alle alienazioni, indicata dal comma 4 dell'articolo 16, va posta in relazione a quanto previsto nei commi 9 e 10 dell'articolo 21. Precisamente, si dice nel comma 9: « Il corrispettivo per gli appalti, o il prezzo per le concessioni, può essere costituito, secondo quanto previsto dal decreto, anche dal trasferimento della proprietà o dalla costituzione di diritti reali parziari su altri beni dell'amministrazione aggiudicatrice, che non assolvono più a funzioni essenziali di interesse pubblico, indicati nel programma triennale di cui all'articolo 16 ». Il comma 4, quindi, rappresenta una norma di coordinamento rispetto all'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 16.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PRESIDENTE. In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 16.6.

ALFREDO ZAGATTI. Lo faccio mio, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

SAURO TURRONI. Signor presidente, circa questo emendamento vorrei richiamare un problema di certezza delle previsioni normative e la questione degli effetti che ci si propone di ottenere.

Si dice che un piano regolatore « adottato » possa costituire una disciplina adeguata per intervenire sulle aree contenute nel programma triennale. Le procedure di approvazione dei piani regolatori sono note: pubblicazione, controdeduzioni, invio alle regioni e così via. Ora, un piano triennale nel quale è prevista una determinata opera in un certo senso « vuole » che quell'opera sia finanziata ed appaltata: magari, però, una certa area non è in grado di accoglierla. In questo senso non credo che sia giusto introdurre l'ipotesi di semplice « adozione » dello strumento urbanistico generale: è molto più utile approvare un progetto ai sensi della legge n. 1 del 1978 piuttosto che introdurre una modifica apparentemente semplificatoria – per accelerare le procedure – che in realtà potrebbe finire per determinare ritardi.

PAOLO ODORIZZI. In realtà quando avviene l'adozione dello strumento urbanistico ?

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Si tratta di un termine tecnico.

PAOLO ODORIZZI. Sì, è un termine tecnico, ma occorre individuare la fase nella quale l'adempimento viene espletato.

SAURO TURRONI. È il primo atto che viene compiuto da una amministrazione.

PAOLO ODORIZZI. Mi associo allora alle considerazioni svolte dall'onorevole Turroni.

ALFREDO ZAGATTI. Signor presidente, credo sia di buon senso, al momento in cui si definisce il programma delle opere, tener conto delle determinazioni adottate dal consiglio comunale, ossia di previsioni che riguardano aree che sono state già oggetto di una prima volontà politica espressa dal consiglio comunale al momento dell'adozione. Noi parliamo di una programmazione che guardi – a partire da un certo momento – in avanti: che in quella programmazione si tenga conto anche di aree non ancora disponibili sulla base di piani regolatori vigenti, ma già destinate ad un certo scopo dal consenso politico espresso nella sede del consiglio comunale, mi sembra – lo ripeto – un principio di buon senso, trattandosi di offrire un'opportunità in più alle amministrazioni che sono chiamate a programmare le opere.

PRESIDENTE. Devo dire che una simile previsione mi sembra azzardata. Teniamo conto che gli interessati possono anche fare opposizione al piano regolatore: si aprirebbe un ricorso il cui esito è comunque da verificare. Una norma del genere finirebbe per falsare il processo di programmazione, basandosi su un documento non ancora definitivamente approvato. In questi termini la programmazione potrebbe essere completamente sbagliata, fondandosi sulle determinazioni adottate dal consiglio comunale al di fuori delle possibili legittime opposizioni dei proprietari e degli interessati.

Per queste considerazioni mi dichiaro contrario all'emendamento De Angelis 16.6, fatto proprio dall'onorevole Zagatti.

UGO CECCONI. Anch'io sono contrario all'emendamento De Angelis 16.6. L'unico effetto derivante dall'adozione dello strumento urbanistico generale è l'operatività delle norme di salvaguardia. Supponiamo dunque che in fase di approvazione si apra un contenzioso e che quindi le previsioni del piano regolatore debbano successivamente essere modificate: si verificherebbe in realtà un gran pasticcio. Noi dobbiamo intervenire, in realtà, laddove esiste già una norma giuridica consolidata, cioè il piano vigente. L'adozione indica senz'altro una volontà politica, collega Zagatti, ma non può assolutamente costituire norma giuridica; nel caso di adozione ci si può astenere oppure si applica la norma

più restrittiva. Ecco perché ribadisco la mia contrarietà all'emendamento in questione.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Devo dire che la formulazione « o adottato » mi sembra più coerente con il testo. Innanzitutto un piano regolatore adottato rappresenta già uno strumento urbanistico di programmazione dell'intervento nel territorio. L'approvazione avviene in seguito ad osservazioni al piano che poi devono essere valutate dalla regione. L'alternativa è che la programmazione non si attenga ad alcuno strumento urbanistico, cioè che ci si richiami al piano particolareggiato approvato magari 40 anni prima. Se si teme di introdurre l'espressione « o adottato » perché ciò potrebbe modificare i termini di operatività dello strumento urbanistico, figuriamoci quale potrebbe essere la distanza tra lo strumento urbanistico che deve essere ancora adottato ed il piano particolareggiato approvato (come nel mio comune) 40 anni prima.

C'è poi un'altra questione. Il comma 11 prevede che « I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Anche in questo caso, dunque, si usa il termine « adottati ». Se vogliamo essere coerenti, allora, dovremmo introdurre l'espressione « sono adottati » anche in questa norma: diversamente, sarebbe contraddittorio fare riferimento – al comma 5 – allo strumento urbanistico vigente e poi prevedere – al comma 11 – la sanzione dell'esclusione da contributi o agevolazioni nel caso di strumenti urbanistici non « adottati ». Se introduciamo le parole « o adottato » diamo un supporto in più alla programmazione rispetto a strumenti urbanistici che possono essere vecchissimi e assolutamente inadeguati se rapportati agli interventi da realizzare sul territorio.

Nel caso in cui fosse respinto l'emendamento De Angelis 16.6, preannuncio la presentazione di un emendamento volto a modificare il comma 11.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si potrebbe far riferimento allo strumento urbanistico vigente per i comuni che già lo hanno e a quello adottato per i comuni che ancora non hanno un piano vigente.

PAOLO ODORIZZI. Sono contrario a questa nuova formulazione, perché il principio sul quale ci siamo pronunciati non modifica il fatto di essere in presenza o meno di uno strumento urbanistico vigente, in quanto, in tutti e due i casi prospettati, l'aleatorietà dell'adozione può inficiare comunque la validità della programmazione.

Ritengo anch'io, come l'onorevole Bargone, che saremmo costretti a modificare il comma 11 se respingessimo l'emendamento 16.6.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento De Angelis 16.6 possa essere così riformulato:

Al comma 5 dopo la parola: vigente, *inserire le seguenti*: o, in assenza, adottato.

ALFREDO ZAGATTI. Accetto la formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Angelis 16.6, come riformulato dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Odorizzi 16.7 e Cecconi 16.8, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 16.9.

Passiamo all'emendamento Turroni 16.10.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 16.11.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 16.12.

SAURO TURRONI. Come è possibile prevedere un'opera nel piano annuale semplicemente in base al programma preliminare, considerato che non potrebbe esservi neppure il tempo per redigere un progetto definitivo? Vorrei, quindi, che si tenesse conto del mio emendamento, il quale mira, appunto, a far sì che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale sia subordinata alla previa approvazione della progettazione non preliminare ma definitiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 16.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Turroni 16.13.

SAURO TURRONI. L'emendamento 16.13 ripropone per il comma 10 il testo della legge n. 109 del 1994, che mi sembra più chiaro e più preciso. L'esecuzione dei lavori per lotti richiede infatti che il progetto sia completato e non si sia in presenza semplicemente di un progetto preliminare. È necessario inoltre che siano indicate le risorse disponibili per l'intero triennio, l'articolazione temporale dei lotti stessi e che questi costituiscano una parte funzionale dell'opera, dichiarata tale dal responsabile del procedimento.

PAOLO ODORIZZI. Sono contrario a questo emendamento. Non si tratta solo della chiarezza del testo: poter essere inserito nell'elenco attuale è ben diverso dalla attestazione. Il testo prevede una maggiore flessibilità rispetto alla legge n. 109 del 1994 e per questa motivazione il gruppo di forza Italia voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 16.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

In assenza del presentatore, s'intende che si sia rinunciato agli emendamenti Canavese 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17.

PAOLO ODORIZZI. Li faccio miei.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Canavese 16.14, fatto proprio dall'onorevole Odorizzi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Canavese 16.15, fatto proprio dall'onorevole Odorizzi, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Canavese 16.16, fatto proprio dall'onorevole Odorizzi, accettato dal relatore e dal Governo, con l'avvertenza che nel testo il precedente decreto è sostituito dal decreto-legge 20 settembre 1995, n.400.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Canavese 16.17, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.24, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lorenzetti 16.18, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 16.19, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.20, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Odorizzi 16.21 e Cecconi 16.22, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento del relatore 16.23.

SAURO TURRONI. Mi sembra si tratti di una aggiunta pleonastica, in quanto l'urgenza, la pubblica utilità e l'indifferibilità dei lavori vengono normalmente stabilite in sede di approvazione del progetto. La norma in oggetto serviva per consentire che le opere di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 potessero essere realizzate in aree già destinate dagli strumenti urbanistici ad opere pubbliche di altra natura, e in questo caso non era necessaria la variante, oppure su altre aree con apposita variante del piano regolatore, che veniva approvata con procedura accelerata. Ora, invece, l'urgenza, la pubblica utilità e l'indifferibilità dei lavori vengono normalmente stabilite in sede di approvazione del progetto.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Occorre considerare l'ipotesi della cosiddetta dichiarazione implicita di pubblica utilità. Ritengo semmai opportuno eliminare il riferimento alla legge del 1978, che riguarda solo gli enti locali, mentre questa potrebbe diventare una norma di carattere generale. La dichiarazione implicita è utile; diversamente sarebbe necessario il doppio procedimento.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Accolgo il suggerimento del rappresentante del Governo e riformulo l'emendamento 16.23 eliminando le parole: « ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.23 nel testo riformulato.

(È approvato).

È così esaurito l'esame degli emendamenti all'articolo 16.

UGO CECCONI. Preannuncio l'astensione del gruppo di alleanza nazionale sull'articolo 16, dal momento che esso contiene le disposizioni del comma 4 che non possono essere accettate. Sono inoltre contrario alla disposizione introdotta con l'approvazione dell'emendamento De Angelis 16.6.

GIUSEPPE SCALISI. Dal momento che gli emendamenti presentati dal nostro gruppo sono stati accolti, dovremmo votare a favore dell'articolo 16, ma ci asterremo perché l'emendamento approvato, anche nel testo parzialmente corretto come suggerito dal Governo, ha sostanzialmente modificato il testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire, invito il relatore ed il Governo ad esprimere il proprio parere.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito all'approvazione del mio emendamento 17.2. Sono contrario all'emendamento Turroni 17.1 ed invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 17.01, le cui disposizioni sono già recate dal comma 5 dell'articolo 1.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al parere del relatore.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 17.01.

Intervenendo invece sul mio emendamento 17.1, ritengo che l'attuale testo dell'articolo 17 sia insufficiente, in quanto il progetto preliminare di un'opera, che viene allegato al programma, viene generalmente valutato nell'ambito di una discussione generale riferita ad una serie di opere concernenti gli interventi che l'amministrazione si propone di fare, in sede di programmazione, in un determinato

arco di tempo (abbiamo previsto un triennio). Ciò non consente, per la verità, di discutere nel merito del singolo progetto, che è un fatto importante, sul quale a mio giudizio dovremmo porre la nostra attenzione.

Peraltro, per effetto della legge n. 142 del 1990, la valutazione dei progetti è stata sottratta alla competenza dei consigli comunali ed affidata alla giunta; non esiste più un luogo in cui discutere per esempio, della stazione di Firenze oppure dell'auditorium di Roma che Antonio Cederna – lo ricordo sempre – da solo in consiglio comunale combatté, riuscendo a convincere l'intero consiglio che il progetto era sbagliato e che l'opera era mal collocata. Ciò ha prodotto alla fine un concorso, e il progetto di Renzo Piano recentemente è stato apprezzato anche dal Presidente della Repubblica. La questione è di grande rilevanza, riguarda la democrazia e la possibilità per i cittadini che i consiglieri comunali rappresentano – di non dibattere la qualità di un progetto in un calderone di opere valutate in modo frettoloso nel momento in cui ci si appresta alla programmazione di carattere generale.

Per questo motivo insisto affinché l'articolo 17 venga modificato, prevedendo che vi siano i progetti – e non già i progetti preliminari insieme con i programmi – e che essi possano essere discussi nel merito, verificando l'impatto sulla città e la rispondenza al desiderio e al sentire comune di tutti i cittadini in merito ad interventi che possono modificare l'assetto urbano, edifici preesistenti, palazzi storici e così via.

Ricordo, per citare un esempio che mi riguarda, che non sarei mai riuscito ad impedire la realizzazione di un devastante progetto che massacrava una chiesa del Duecento ed un chiostro del Cinquecento prevedendo l'utilizzo delle navate come palcoscenico e del chiostro come platea, il tutto sormontato da una grandissima struttura che avrebbe distrutto un complesso storico ed artistico di rilevantissimo interesse. Fatti analoghi possono essere evitati solo se esiste la possibilità di discutere democraticamente all'interno della pubblica amministrazione, non lasciando la discrezionalità dell'approvazione delle opere alla sola giunta. A tal fine, i progetti preliminari non sono sufficienti se vengono valutati all'interno del programma triennale.

Vi prego di esaminare attentamente la questione, che è estremamente delicata; non possiamo infatti pensare di intervenire successivamente quando l'opera è in fase di realizzazione, perché magari è diventata inaccettabile in quanto violenta una città o un monumento, quando si colloca in un luogo sbagliato (vedi il caso dell'Auditorium di Roma) o quando parte da progetti assolutamente inaccettabili (ciò è accaduto per la stazione di Firenze, ma per fortuna se ne è discusso pubblicamente e ha vinto il magnifico progetto di Michelucci).

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Turroni, deve considerare che sono progetti definitivi anche i tratti di fognatura da una strada all'altra; non pensi soltanto alla stazione di Firenze e al chiostro del Cinquecento! Sottoporre tutto all'esame del consiglio comunale è considerato rovinoso da tutte le pubbliche amministrazioni.

SAURO TURRONI. Per fare in fretta le fognature permettiamo che si realizzi una schifezza architettonica nel centro di Firenze?

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho parlato di fognature, ma i lavori sono migliaia.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Turroni e agli altri colleghi che ci si deve esprimere per dichiarare il proprio voto. Le considerazioni ed i dibattiti vanno svolti in altra sede.

UGO CECCONI. Condivido le considerazioni del collega Turroni, per il semplice motivo che da 22 anni sono consigliere comunale, per cui ricordo bene che prima del varo della legge n. 142 questi progetti

venivano sottoposti all'attenzione del consiglio comunale, mentre adesso se ne occupa l'ufficio tecnico. La legge del 1990 ha degli aspetti senza dubbio positivi, ma è certamente datata. Ritengo pertanto opportuno trasferire nuovamente al consiglio comunale la competenza sui progetti loro sottratta, perché è in quella sede che avviene il vero dibattito. Per quanto mi riguarda, cerco di effettuare i controlli, ma quanti sono i consiglieri che vanno a guardare i progetti delle fogne e di altre opere più importanti negli uffici tecnici?

PRESIDENTE. *Pongo in votazione l'emendamento Turroni 17.1, non accettato dal relatore né dal Governo.*

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

SAURO TURRONI. Si ripropone un articolo che era previsto in una delle prime stesure della legge n. 109. Questa parte del testo fu molto discussa, soprattutto in merito alla possibilità di conoscere le opere pubbliche. Ho spiegato prima i motivi per cui sarebbe opportuno che tali opere venissero esaminate dai consigli comunali.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Collega Turroni, mi scusi se la interrompo, ma quanto da lei sottolineato è previsto al comma 5 dell'articolo 1, già approvato, quindi non capisco il problema (proprio per questo ho invitato a ritirare l'articolo aggiuntivo). Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che « i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono organismi e procedure di partecipazione dei cittadini, anche valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire la qualità (...) ». È esattamente ciò di cui si sta discutendo.

SAURO TURRONI. Ringrazio il relatore per la precisazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

UGO CECCONI. Preannuncio il voto contrario del gruppo di alleanza nazionale sull'articolo 17.

SAURO TURRONI. Preannuncio il voto contrario sull'articolo 17, ritenendo troppo importante garantire la qualità delle opere. Trovo sorprendente, infatti, che, sempre in ossequio alla necessità di « andare forte », come se fossimo diventati tutti marinettiani, si debba anteporre l'interesse a realizzare comunque l'opera a quello relativo alla sua qualità. Ritengo che questo principio non si debba far valere in un momento in cui sempre di più le opere pubbliche che saranno realizzate riguarderanno le città già costruite, gli edifici da ristrutturare, quelli storico-artistici, quelli dismessi. I processi di riqualificazione della città sono grandi ed importanti: sarebbe un grande errore sottrarli per legge, perché qualcuno deve fare le fogne in fretta, alla possibilità di una discussione collettiva. Ieri avevamo il problema di agire in fretta; oggi abbiamo bisogno di avviare opere di qualità, misurate e soprattutto discusse e condivise. Invece, l'articolo 17 inficia la possibilità per tutti i cittadini di partecipare alla formazione delle decisioni, di discutere sul singolo progetto, di esprimere opinioni e – perché no – di combattere quelle scelte che fossero ritenute sbagliate. Anche una fognatura può essere sbagliata, può essere dimensionata alle esigenze dell'impresa piuttosto che a quella di far defluire le acque o i liquami!

Queste sono le questioni sulle quali ci si deve cimentare nei luoghi in cui devono essere assunte le decisioni. Mi dispiace che la Commissione debba pronunciarsi in sede redigente su un tema di questo tipo che va al di là della portata del provvedimento in esame e riguarda la possibilità per i cittadini di intervenire sul futuro e sulle trasformazioni delle loro città.

Per queste ragioni voterò contro l'articolo 17.

PRESIDENTE. *Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche testé apportate.*

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 ed al complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Odorizzi 18.16, Cecconi 18.2, De Angelis 18.23, Pulcini 18.12, 18.11 e 18.10 (purché sia riferito alla fine del terzo periodo del comma 5), Turroni 18.9 e Canavese 18.17 (purché sia riferito al secondo periodo del comma 5).

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 18.14, 18.15 e 18.13.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Angelis 18.22, Pizzicara 18.26 e 18.24, Turroni 18.7, 18.8 e 18.5, Bonomi 18.1, Scalisi 18.4, Canavese 18.18, Pizzicara 18.25 (gli ultimi tre identici tra loro) e Canavese 18.21.

Infine, invito al ritiro degli emendamenti Turroni 18.6 (assorbito dall'emendamento Canavese 18.17), Scalisi 18.3 (in quanto comporterebbe problemi di copertura finanziaria), Canavese 18.19 (in quanto assorbito dal mio emendamento 18.13) e Canavese 18.20 (poiché il problema è affrontato al successivo articolo 19).

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Odorizzi 18.16 e Cecconi 18.2, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato agli emendamenti De Angelis 18.22 e 18.23.

SAURO TURRONI. Faccio mio l'emendamento De Angelis 18.23.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Angelis 18.23, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pulcini 18.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 18.9, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pulcini 18.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato agli emendamenti Pizzicara 18.26 e 18.24.

Passiamo all'emendamento Turroni 18.7.

SAURO TURRONI. Credo che sia opportuno, signor presidente, indicare nel progetto definitivo, oltre al computo metrico estimativo, anche il costo totale dell'opera. Si tratta infatti del progetto definitivo, che deve essere messo a gara.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Si mette a gara il progetto esecutivo, non quello definitivo.

SAURO TURRONI. Faccio presente, comunque, che la previsione di spesa è stata introdotta al comma 3, relativo al progetto preliminare, con l'approvazione del mio emendamento 18.9. In questo caso, trattandosi del computo metrico estimativo, credo che sia opportuno – analogamente – indicare anche il costo totale dell'opera.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Ma il computo metrico lo dice in sé.

SAURO TURRONI. No, il computo metrico non contiene questo dato: ci sono soltanto i prezzi unitari.

PRESIDENTE. Il computo metrico estimativo prevede le singole misure ed i prezzi al metro (costo unitario). Da una semplice moltiplicazione si ricava il costo totale.

UGO CECCONI. Ho insegnato estimo per 5 anni. Mi risulta che questo strumento contenga, oltre ai criteri per la determinazione dei valori, anche il costo.

SAURO TURRONI. Raccomando comunque l'approvazione del mio emendamento 18.7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 18.7, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 18.8, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

In assenza del presentatore, s'intende che si sia rinunciato all'emendamento Canavese 18.17.

PAOLO ODORIZZI. Lo faccio mio, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che il relatore ha espresso parere favorevole purché sia riferito al secondo e non al primo periodo del comma 5. Accetta questa riformulazione, onorevole Odorizzi?

PAOLO ODORIZZI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Sarà quindi posto in votazione l'emendamento Canavese 18.17 nella (nuova formulazione), fatto proprio dall'onorevole Odorizzi.

Pongo in votazione l'emendamento Canavese 18.17, nella nuova formulazione, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

L'emendamento Turroni 18.6 è pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 18.15 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

I presentatori del successivo emendamento Pulcini 18.10 accettano di riferirlo alla fine del terzo periodo del comma 5?

SERAFINO PULCINI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pulcini 18.10, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonomi 18.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalisi 18.4.

GIUSEPPE SCALISI. Signor presidente, io non sono un tecnico e faccio valutazioni squisitamente politiche. Non mi sembra giusto che opere di una certa valenza, che richiedono tecnologie abbastanza avanzate, siano aggiudicate in appalto esclusivamente a multinazionali o comunque a grandi aziende impedendo così alle ditte di più modeste dimensioni di lavorare. Si parla tanto di anti-*trust* ed io considero questo emendamento assolutamente coerente ad una logica di contenimento delle concentrazioni. Per esempio non riesco a capire perché una ditta che ha la privativa industriale dovrebbe, per costruire una sala operatoria, realizzare tutto l'ospedale.

Ecco perché raccomando l'approvazione del mio emendamento 18.4.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Ho espresso un parere contrario su questo emendamento principalmente a causa della sua collocazione nel testo. Ci si riferisce all'appalto integrato, ipotesi disciplinata all'articolo 21, laddove si dice che la « progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1 » costituisce l'oggetto dei contratti di appalto nel caso in cui « sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica ».

Con l'emendamento Scalisi 18.4 si vuole prevedere un regime particolare nel caso di « parti tecnologiche ed impiantistiche effettivamente coperte da privativa industriale » o di « requisiti tecnici » particolarmente elevati. Su tale questione risultano presentati diversi emendamenti, fra cui alcuni del gruppo di alleanza nazionale, tendenti all'obiettivo dell'emendamento in esame e che preannuncio di accogliere. Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 18.4.

GIUSEPPE SCALISI. Ritiro l'emendamento 18.4.

PRESIDENTE. In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato agli emendamenti Canavese 18.18 e Pizzicara 18.25.

Passiamo all'emendamento Turroni 18.5.

SAURO TURRONI. Insisto nel mio emendamento e dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 18.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalisi 18.3.

GIUSEPPE SCALISI. Insisto nell'emendamento, in quanto ritengo che la progettazione debba essere senz'altro scissa dall'esecuzione dell'opera.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Desidero precisare che ho presentato l'emendamento 18.13 per fugare una preoccupazione della Commissione bilancio, in merito alla possibilità che si potesse far riferimento a risorse diverse da quelle indicate. Per tale ragione avevo invitato l'onorevole Scalisi a ritirare il suo emendamento. Insistendo quest'ultimo nella presentazione dello stesso, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalisi 18.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

In assenza dei presentatori si intende che si sia rinunciato agli emendamenti Canavese 18.19, 18.20 e 18.21.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

UGO CECCONI. L'articolo 19 riguarda la redazione dei progetti. La nostra impostazione è che chi progetta non deve eseguire le opere. La progettazione è o dovrebbe essere opera dell'intelletto o, come dice il codice civile, dell'ingegno, mentre l'impresa è qualcosa di diverso, cioè il coordinamento dei fattori della produzione, uno dei quali è il lavoro, volto al conseguimento del profitto.

Se si pone in capo alla stessa persona la progettazione e l'esecuzione, a nostro giudizio è necessario un intervento di delegificazione.

Gli emendamenti presentati all'articolo 19 sono volti a superare una palese illegittimità delle disposizioni allorché si esamini il combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 19. Infatti emerge chiara, dalla formulazione del testo, una capziosa equiparazione fra liberi professionisti e società di ingegneria, assoggettati entrambi ad un'unica disciplina comunitaria in regime di libera concorrenza, disconoscendo che trattasi di soggetti giuridicamente distinti con finalità economico-sociali e responsabilità civili e penali profondamente diverse.

A mio giudizio tale equiparazione va annullata, in quanto:

1) causa, di fatto, della progressiva scomparsa della libera professione esercente senza fini di lucro un servizio di pubblica necessità (articolo 359 del codice

penale) in favore di imprese nate esclusivamente per conseguire il profitto;

2) fonte di illecite collusioni di interessi estranei alle finalità della pubblica amministrazione quali espresse dall'articolo 2, comma 6, lettera a), della stessa legge n. 109 del 1994;

3) generatrice di incertezza del diritto, con conseguente paralisi dei lavori pubblici a livello locale, per gli equivoci interpretativi cui dà luogo circa le direttive comunitarie.

Per quanto attiene al punto 1), il disposto dell'articolo 19, comma 5, rende ancor più palese la commistione già rilevata nell'emendamento all'articolo 1 con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b) fra appalti e concessioni di lavori pubblici ed incarichi di progettazione, trasferendola ai soggetti giuridici.

Sono infatti accomunati nello stesso comma liberi professionisti e società di ingegneria: i primi abilitati dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione, ad esercitare un servizio di pubblica necessità (articolo 359 c.p.) surrogando la pubblica amministrazione in ambito tecnico in caso di incarico, assumendo personalmente la responsabilità penale del loro operare ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione obbligati, anche sotto giuramento, ad adempiere con disciplina e con onore la funzione affidatagli ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, sotto il controllo permanente del Governo; le seconde liberamente costituite ai fini economici e senza alcun vincolo costituzionale come previsto dall'articolo 41 della Costituzione.

Dalla lettera del dispositivo dei commi 7, 8, 9, 10 e 11 appare evidente come nel presunto rispetto del diritto comunitario dichiarato al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge-quadro già citato, si inducano gli organismi di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge a costringere le libere professioni ad assoggettarsi illegittimamente alla procedura dell'appalto di incarichi di progettazione che, per ordinamento e per natura giuridica, è loro preclusa. Inoltre, appare parimenti evidente l'effetto dell'applicazione del dispositivo previsto dall'articolo 19, comma 5 e seguenti: la progressiva scomparsa della libera professione in favore di società con fini di lucro. L'implicazione risulta evidente: l'esigenza della collettività e la realizzazione dell'ambiente antropico mediante opere pubbliche non sarebbero più compito dello Stato, assolto attraverso strutture tecniche pubbliche o libero-professionali senza fini di lucro, ma demandate a società il cui fine legittimo è, all'opposto, di lucrare su tali esigenze e tale realizzazione.

In tal modo la realizzazione di opere pubbliche non sarebbe più un fine sociale ma solo economico dove la collettività assumerebbe il crudo ruolo di consumatore senza altra connotazione in netto contrasto con il principio fondamentale dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione che tutela il pieno sviluppo della persona umana.

Altro fondamentale principio costituzionale che verrebbe offeso sarebbe quello dell'articolo 9, comma 2, sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione di cui l'ambiente antropico è espressione più evidente: rinunciando al controllo diretto della progettazione dell'ambiente di cui sopra per acquistarlo presso il migliore offerente, non si promuove lo sviluppo della cultura, ma si attua un'operazione commerciale.

Per quanto attiene al punto 2), quando la progettazione divenisse un'operazione economica condotta con società i cui i detentori del capitale azionario si identificassero con gruppi monopolistici o con associazioni di tipo mafioso, sarebbe spontaneo prevedere il manifestarsi di collusioni di interessi estranei alle finalità della pubblica amministrazione. Non serve esemplificare per chiarire il concetto.

Per quanto attiene al punto 3), si espone quanto è venuto a determinarsi a seguito dell'emanazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed ora con la legge 2 giugno 1995, n. 216, che ha convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101. Interpretando il dispositivo dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, modificato dalla legge n. 216 del 1995, gli enti e gli organismi a ciò deputati dall'articolo 2

della medesima legge n. 109 dichiarano doversi procedere all'appalto dell'affidamento di incarichi di progettazione, il cui importo stimato sia pari o superiore a 200 mila ECU, ponendo in concorrenza liberi professionisti esercenti il servizio di pubblica necessità e società a fini di lucro, attribuendo loro pari natura giuridica. Si giustifica tale dichiarazione con il disposto del comma 10, articolo 17, della legge n. 109 del 1994, modificato dalla legge n. 216 del 1995, e con il rispetto del diritto comunitario regolato dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Proprio da un'attenta lettura della richiamata direttiva emerge la illegittimità dell'arbitraria equiparazione fra libere professioni e società di ingegneria. Nelle considerazioni in premessa la direttiva CEE al comma 6 specifica che la stessa non pregiudica l'applicazione a livello nazionale delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione, purché esse siano compatibili con il diritto comunitario; più oltre, al comma 8, svolge la considerazione che la prestazione di servizi è disciplinata dalla direttiva soltanto quando si fondi su contratti di appalto e che la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti, esula dal campo di applicazione della direttiva in questione.

In Italia è la stessa Costituzione a dettare la prima condizione di esercizio della professione all'articolo 33, comma 5; a questa fanno seguito le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1359, che sottopongono la libera professione al controllo permanente del Governo (articolo 7 ribadito dall'articolo 57 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) e definiscono l'oggetto esclusivo della professione (articolo 52 della legge n. 1395/23) ci troviamo pertanto in presenza di norme impregiudicabili per il loro carattere costituzionale che regolano le prestazioni intellettuali che si fondano sulla pubblica necessità (articolo 359 del codice penale) senza fini di lucro (articolo 2233 del codice civile) e sulla possibilità di surrogare la pubblica amministrazione quando, per la natura pubblicistica dell'incarico, svolge funzioni di pubblico esercizio (articolo 358 del codice penale), in ambito strettamente tecnico, per perseguire finalità dello Stato.

Risulta quindi palese come la prestazione professionale esuli dal campo di applicazione della direttiva 92/50/CEE che invece riguarda le società di ingegneria e le prestazioni di servizi che non rientrano nella sfera delle attribuzioni esclusive della libera professione.

Da quanto esposto emerge chiaramente la necessità di eliminare la equiparazione fra libera professione e società di ingegneria (società di capitale) e l'emendamento proposto, anche nell'ordine dei commi, interpreta questa necessità.

PAOLO ODORIZZI. Prima dell'espressione dei pareri, annuncio, con riferimento al mio emendamento 19.48, il ritiro dell'ultima parte della lettera b) del medesimo, dalle parole « per queste società è fatto divieto » alla fine.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati all'articolo 19.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Ritiro i miei emendamenti 19.36, 19.90 e 19.33.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 19.29 (come modificato dai miei subemendamenti 0.19.29.1 e 0.19.29.2), 19.59, 19.30 (identico all'emendamento Odorizzi 19.42), 19.91, 19.92 e 19.32 (identico all'emendamento Odorizzi 19.45); 19.95 e 19.35 (identico all'emendamento Odorizzi 19.55), 19.89 e 19.34 (identico all'emendamento Odorizzi 19.61) e 19.31.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Turroni 19.94 (purché si sostituisca il riferimento al responsabile del procedimento con quello al coordinatore unico), sugli identici emendamenti Basile 19.23, Scotto di Luzio 19.27 e Pasinato 19.63; Odorizzi 19.50, sugli identici emendamenti De Angelis 19.75 e Pizzicara 19.81, nonché sull'emendamento Scalisi 19.18.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Pasinato 19.65, Odorizzi 19.40 e 19.41, Bonomi 19.2, che ritengo sarebbero tutti preclusi in caso di accoglimento del mio emendamento 19.29; Cecconi 19.4, Cherio 19.84, Cecconi 19.6, Bonomi 19.3, Odorizzi 19.46, Scotto di Luzio 19.26, Basile 19.20, Scalisi 19.7, De Angelis 19.68 e Odorizzi 19.48, quale risultante a seguito della modifica apportata dal presentatore. Invito altresì al ritiro degli emendamenti Basile 19.22, Bonomi 19.97, De Angelis 19.70, Basile 19.24 e Formenti 19.85 (identici), Odorizzi 19.38, Pasinato 19.62, Odorizzi 19.49 (in quanto assorbito dal successivo emendamento 19.31), Odorizzi 19.51 (in quanto contrastante con l'articolo 2 del testo già approvato), Bonomi 19.98, Odorizzi 19.53 (in quanto superfluo), Odorizzi 19.54 e 19.56, De Angelis 19.76, Canavese 19.82 e Scalisi 19.17 (gli ultimi tre identici), Odorizzi 19.93 e 19.60 (perché una volta introdotto il vincolo tariffario non ha più senso), Odorizzi 19.58 e Pasinato 19.66 (assorbiti dall'emendamento 19.31), Odorizzi 19.01.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Odorizzi 19.39, Caveri 19.1, Cecconi 19.3, Turroni 19.77, Cherio 19.83, Scotto di Luzio 19.28, Cecconi 19.5, De Angelis 19.69, Turroni 19.79, nonché sugli identici emendamenti Odorizzi 19.43, Turroni 19.78 e Formenti 19.86; Odorizzi 19.47, sugli identici emendamenti De Angelis 19.67 e Pizzicara 19.80; nonché sugli emendamenti Cecconi 19.8, Odorizzi 19.37, Cecconi 19.9 e 19.10, De Angelis 19.73, Pasinato 19.64 e De Angelis 19.72 (identici), De Angelis 19.71, Cecconi 19.11, Basile 19.21, Odorizzi 19.52, De Angelis 19.74, Cecconi 19.12, 19.13 e 19.14, Turroni 19.25, Cecconi 19.15 e 19.16, Odorizzi 19.57, Bonomi 19.99.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al parere del relatore.

SAURO TURRONI. Diversi emendamenti non recano, accanto al nome dattiloscritto dei presentatori, la firma degli stessi.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'osservazione del deputato Turroni.

Passiamo all'emendamento Odorizzi 19.39.

PAOLO ODORIZZI. L'articolo 19 è stato scritto e riscritto e affronta un tema sul quale abbiamo dovuto fare varie retromarce. Alla fine del percorso non abbiamo modificato in modo rilevante la situazione attuale. In pratica, abbiamo solo introdotto una riserva per i liberi professionisti con riferimento all'attività di progettazione; per il resto, considerati anche gli emendamenti sui quali è stato espresso parere favorevole, sostanzialmente la situazione non viene modificata. Di conseguenza, chiedo al relatore se lo sforzo compiuto non sia di fatto superato dalla legislazione vigente, che forse sarebbe opportuno mantenere.

UGO CECCONI. Non è proprio così.

PRESIDENTE. Vi è una notevole differenza fra il testo originale e la nuova formulazione dell'articolo 19.

PAOLO ODORIZZI. Raccomando, comunque, l'approvazione del mio emendamento 19.39.

PRESIDENTE. Pogno in votazione l'emendamento Odorizzi 19.39, non accettato dal relatore né dal Governo..

(È respinto).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento Caveri 19.1.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.19.29.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.19.29.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.29, accettato dal Governo con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Pasinato 19.65, Odorizzi 19.40, Bonomi 19.2, Odorizzi 19.41 e Cecconi 19.3.

SAURO TURRONI. È stata approvata una modifica al comma 1 del testo della legge.

PAOLO ODORIZZI. Ora stiamo esaminando il comma 3.

SAURO TURRONI. Sto parlando sul comma 3. Lei prima ha usato le forme che voleva per esprimere la sua dichiarazione di voto; io faccio altrettanto, caro collega Odorizzi.

Come dicevo, è stata soppressa la *norma che prevedeva in via prioritaria l'u*tilizzazione delle proprie strutture da parte della pubblica amministrazione, parificando così strutture interne ed esterne. Questo mi rammarica moltissimo e, per quanto mi riguarda, l'articolo perde tutta la sua efficacia, per cui cercherò di votare a favore degli emendamenti che tendono a svuotarlo, a partire dall'emendamento Cecconi 19.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 19.4, del quale il relatore e il Governo hanno chiesto il ritiro.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.59, accettato dal Governo.

(È approvato).

PAOLO ODORIZZI. Ritiro l'emendamento Cherio 19.84.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 19.77.

SAURO TURRONI. L'emendamento affronta il problema di alcune categorie professionali, quali i geometri, che per il proprio ordinamento non possono essere iscritti ad albi professionali qualora siano dipendenti dalla pubblica amministrazione. In proposito, vi è un preciso divieto. È questo il senso del mio emendamento: ove non fosse possibile l'abilitazione all'esercizio della professione o non fosse richiesta l'appartenenza ad un ordine professionale, credo sarebbe opportuno che il giovane diplomato assunto nella pubblica amministrazione attendesse un certo numero di anni prima di poter sottoscrivere un progetto. Al geometra che eserciti attività privata viene richiesto un periodo di due anni di praticantato presso uno studio professionale: ecco perché vorrei introdurre all'interno dell'articolo 19 una forma analoga di tutela.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Signor presidente, il problema effettivamente esiste, ma forse va affrontato e risolto nella maniera opposta. In questa sede sia i geometri sia i periti industriali hanno sollevato la questione: i loro ordinamenti professionali non consentono l'iscrizione all'albo dei dipendenti della pubblica amministrazione e ciò impedisce a questi tecnici di progettare. È un problema che va risolto in qualche modo: ma l'ipotesi di un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni non ci tutela rispetto alla qualità della progettazione. Lo stesso emendamento Scotto di Luzio 19.28 prevede una procedura eccessivamente complicata per giungere ad una soluzione soddisfacente.

Forse la questione potrebbe essere risolta chiarendo quanto già contenuto nella lettera della legge. Occorre evitare che i geometri siano « condannati » a non progettare: non sarebbe giusto, soprattutto nel caso di piccoli comuni in cui la maggior parte dei tecnici sono, appunto, geometri. È vero che la disciplina prevede che la progettazione possa essere affidata anche all'esterno, ma non si può giungere a considerare l'iscrizione all'albo addirittura pregiudiziale.

Il comma 3 dell'articolo 19 prescrive che i progetti siano firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o « abilitati in base a specifiche previsioni di legge ». Gli ordini dei geometri e dei periti industriali sostengono che il significato di quest'ultima espressione non è chiaro. Potremmo allora rinviare alla disciplina regolamentare la possibilità di indicare le norme alle quali fare riferimento per garantire la qualità della progettazione effet-

tuata da un geometra dipendente della pubblica amministrazione; si tratterebbe di un pubblico interesse: non l'iscrizione all'albo, ma un'altra forma di garanzia equipollente.

Non credo che il problema possa essere risolto immediatamente in questa sede. In realtà gli ordini dei geometri e dei periti industriali chiedono l'approvazione di un ordine del giorno che vada in questa direzione: potrebbe essere una soluzione opportuna. Con un atto di indirizzo potremmo invitare il Governo ad adottare un decreto oppure a prevedere per regolamento la disciplina atta a risolvere una questione che è tutta interna agli ordini professionali e che in questa fase noi non possiamo far altro che registrare.

A tal fine propongo di accantonare gli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che gli emendamenti Turroni 19.77, Cherio 19.83 e Scotto di Luzio 19.28 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 19.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Cecconi 19.6 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 19.29 del relatore.

Pongo in votazione l'emendamento Bonomi 19.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PAOLO ODORIZZI. Ritiro il mio emendamento 19.46, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 19.69.

SAURO TURRONI. Dichiaro di riformulare il mio emendamento 19.94 trasformandolo in subemendamento all'emendamento Odorizzi 19.42.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Turroni 0.19.42.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione comgiuntamente gli identici emendamenti Odorizzi 19.42 e 19.30 del relatore, accettati dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(Sono approvati).

In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato all'emendamento Scotto di Luzio 19.26.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 19.79, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Odorizzi 19.43, Turroni 19.78 e Formenti 19.86, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 19.47, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 19.91 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.92 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Domenico Antonio Basile 19.23, Scotto di Luzio 19.27 e Pasinato 19.63, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Domenico Antonio Basile 19.20, Scalisi 19.7 e De Angelis 19.68.

In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato agli identici emendamenti De Angelis 19.67 e Pizzicara 19.80.

Pongo in votazione l'emendamento 19.32 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 19.45, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 19.29 del relatore, sono preclusi gli emendamenti Cecconi 19.8, Odorizzi 19.48, Domenico Antonio Basile 19.22, Bonomi 19.97, De Angelis 19.70, Domenico Antonio Basile 19.24, Formenti 19.85.

Rinvio il seguito della discussione alla già prevista seduta notturna, che avrà inizio alle ore 21. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 novembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Legge-quadro in materia di lavori pubblici 486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946

TESTO UNIFICATO
ARTICOLI DA 9 A 19

ART. 9.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 16, comma 1, e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

2. Il regolamento determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore di lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che costituiscono parte integrante dell'elenco dei lavori da realizzare annualmente, di cui all'articolo 16, comma 8, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

4. Il coordinatore unico ed il responsabile unico del procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla

copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

5. Il responsabile unico del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

6. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile unico del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

7. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili del procedimento dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

8. Nel caso di forme di cooperazione, anche obbligatoria, di cui all'articolo 1, comma 3, le leggi regionali prevedono uno schema-tipo di convenzione tra gli enti locali interessati che stabilisce anche quali funzioni proprie del responsabile unico del procedimento possono essere trasferite ad una corrispondente figura dell'ente affidatario dei *compiti di stazione appaltante*.

9. Il provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio opera come stazione appaltante dei lavori pubblici di competenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, fatte salve le discipline particolari previste dalla presente legge.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali operano come stazioni appaltanti dei lavori pubblici qualora questi siano finanziati con fondi dell'ente medesimo, ovvero anche attraverso le modalità di finanziamento di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I suddetti enti, in deroga al disposto dell'articolo 21, comma 5, possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.

11. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, di carattere territoriale, urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario, storico, artistico, archeologico ed altro, necessarie in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occor-

renti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

12. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 13 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Nei predetti casi può altresì procedersi ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 241 del 1990.

13. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

14. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

15. La conferenza dei servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

16. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

17. Qualora alla conferenza il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri.

18. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

19. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

20. Le regioni e le province autonome provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui ai commi precedenti, per gli interventi di competenza regionale e locale.

ART. 10.

(Qualificazione).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è strutturato in un ente pubblico di accreditamento e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato. L'ente pubblico di accreditamento è collocato presso il Ministero dei lavori pubblici ed è sottoposto alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità di cui all'articolo 4. All'ente pubblico di accreditamento è demandato il compito di accreditare, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e delle norme nazionali in materia, gli organismi di certificazione pubblici o di diritto privato. Agli organismi di certificazione pubblici o di diritto privato è demandato il compito di certificare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) sistema di qualità, o suoi elementi, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale;

b) requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. I requisiti tecnico-organizzativi sono provati sulla base:

a) dei titoli di studio o della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;

b) dei lavori eseguiti negli ultimi dieci anni;

c) della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera;

d) dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici e impiegati nonché operai;

e) di ogni altro elemento utile.

5. I requisiti economico-finanziari sono provati sulla base:

a) dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi cinque esercizi;

b) delle referenze bancarie ovvero dell'accesso documentato al credito ovvero della disponibilità di fideiussione ovvero di altre garanzie:

c) di ogni altro elemento utile.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) le modalità di costituzione, la composizione, i termini e le modalità di nomina degli organi dell'ente pubblico di accreditamento; l'organo decisionale deve essere composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, delle organizzazioni nazionali imprenditoriali di settore più rappresentative e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ente pubblico di accreditamento;

c) le modalità e i criteri di accreditamento, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, degli organismi di certificazione nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che devono possedere i predetti organismi, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla vigilanza e al controllo dell'ente pubblico di accreditamento;

d) le modalità di accertamento dell'esistenza del sistema di qualità, o suoi elementi, e dei requisiti, di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale della qualificazione relativamente ai dati di bilancio;

e) l'articolazione dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e delle relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3; l'organico medio annuo va documentato anche attraverso la certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni;

f) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto all'entità ed alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione di cui al comma 3, lettera *a)*, e il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolari entità e tipologia;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

h) la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre;

i) le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo;

l) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'ente pubblico di accreditamento, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.

7. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, l'ente pubblico di accreditamento utilizza il personale in servizio presso gli organismi pubblici di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Le imprese dei paesi appartenenti alla Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

9. Il decreto stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici. Fino alla data di entrata in vigore del decreto i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

ART. 11.

(Norme in materia di partecipazione alle gare).

1. Fermo restando la facoltà dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, di partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, con la qualificazione di cui all'articolo 10, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle predette procedure di affidamento è altresì ammessa secondo le disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data è ammessa la partecipazione alla gara documentando in tal sede, in luogo del possesso del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o di variazione di iscrizione medesima ed il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione o la variazione di iscrizione richiesta.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda i parametri e i coefficienti, differenziati per importo dei lavori, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici. In particolare, il parametro riferito al costo del personale dipendente, come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *b)* e dall'articolo 6, comma 5, del predetto decreto deve essere almeno pari al 15 per cento della cifra d'affari in lavori dell'ultimo quinquennio ed almeno il 50 per cento deve essere riferito al

personale con qualifica di operai e impiegati; il parametro riferito all'esecuzione di lavori nella categoria prevalente di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)* ed i parametri di cui all'articolo 6 lettere *c)* e *d)* del predetto decreto devono essere computati con riferimento agli ultimi dieci anni; il parametro riferito alla cifra d'affari globale e in lavori, di cui all'articolo 6, lettera *b)* del predetto decreto, deve essere computato con riferimento agli ultimi cinque esercizi.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie rideterminandolo in opere generali e in opere specializzate. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Con lo stesso decreto è istituita la categoria di restauro di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del Comitato regionale.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici qualora:

a) a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento, ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) a carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314 primo comma, 318 primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323 secondo comma, 126 terzo comma prima parte, e 416-*bis* del codice penale;

c) i soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

d) si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le stazioni appaltanti;

e) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

f) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

g) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto; la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute;

h) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.

6. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5. Il decreto stabilisce le modalità, i mezzi di prova ed i conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione; fino alla data di entrata in vigore di detto decreto si applicano le disposizioni previgenti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, relativamente alle condizioni di cui al comma 5, lettere *b), e), f), g)* ed *h),* oltre alle sanzioni dell'articolo 26 della legge n. 15 del 1968, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.

7. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, l'utilizzazione di qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di fiducia o comunque denominato, diversi da quelli di cui all'articolo 8 e al presente articolo.

8. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, nonché quelle che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le stazioni appaltanti.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12.

(Soggetti ammessi alle gare).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili di cui all'articolo 14 costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra

imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c),* i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo per conto proprio e dei mandanti, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 15 della presente legge;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 15 della presente legge.

2. Le associazioni temporanee di cui al comma 1, lettera *d),* i consorzi di cui al comma 1, lettera *e)* ed i gruppi europei di interesse economico di cui al comma 1, lettera *f),* possono essere strutturati):

a) in forma orizzontale;

b) in forma verticale;

c) in forma combinata, orizzontale e verticale.

ART. 13.

(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).

1. I requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c),* devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 n. 55, e dal regolamento di cui all'articolo 10, salvo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. A tali consorzi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In deroga a quanto disposto al comma 1, per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione del consorzio stabile, tutti i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, nelle misure previste dalla normativa vigente, sono computati sommando i requisiti comunque posseduti dalle l'imprese consorziate e dal consorzio stesso.

ART. 14.

(Consorzi stabili).

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, formati da non meno di tre soggetti di cui all'articolo 12, lettera *a)*, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. I consorzi stabili si iscrivono all'Albo nazionale dei costruttori a seguito di semplice verifica, da parte dei competenti organi, dell'effettiva detenzione da parte dei singoli consorziati delle iscrizioni alle classifiche dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali il consorzio richiede l'iscrizione, nonché dell'avvenuta revisione delle stesse ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172.

3. Nel caso in cui più di un'impresa consorziata detenga l'iscrizione per una determinata categoria dell'Albo nazionale dei costruttori, il consorzio stabile è iscritto in tale categoria per la classifica immediatamente superiore a quella più elevata tra quelle possedute dalle imprese, a condizione che la somma degli importi già posseduti da tutte le consorziate sia almeno pari all'importo della classifica immediatamente superiore.

4. Per l'iscrizione alla classifica 10 (illimitata) è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possegga tale iscrizione.

5. L'iscrizione del consorzio stabile all'Albo non fa venir meno nè sospende l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate, ma il certificato di iscrizione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione al consorzio stabile, nonché l'indicazione dei nominativi di tutti gli altri soggetti partecipanti al consorzio.

6. Il regolamento stabilisce i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

7. Lo scioglimento del consorzio non ha effetti nei confronti delle stazioni appaltanti, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori affidati prima dello scioglimento. In caso di recesso o fallimento di una delle imprese consorziate, il rapporto è risolto qualora il recesso o il fallimento di uno dei consorziati comporti il venir meno del numero minimo richiesto per la costituzione del consorzio stabile. È in facoltà della stazione appaltante proseguire nel rapporto consentendo, entro perentorio termine, la partecipazione al consorzio stabile di un nuovo soggetto o soggetti qualificati, nei confronti dei quali abbia espresso il proprio preventivo gradimento.

8. Il regolamento di cui all'articolo 10 detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 10 ai consorzi stabili ed ai soggetti consorziati.

9. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile,

nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

10. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b), d), e)* ed *f)*, nonché più di un consorzio stabile.

11. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4, parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

12. I benefici di cui al comma 11 si applicano per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione del consorzio medesimo.

ART. 15.

(Riunione di concorrenti).

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d), e)* ed *f)* è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti siano in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi degli articoli 10 e 11, per la quota percentuale indicata per ciascuno di essi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 e dal regolamento di cui al medesimo articolo 10, comma 2, che la stabilisce in conformità a quanto previsto dal predetto decreto 10 gennaio 1991, n. 55.

2. Per le associazioni temporanee in forma verticale o combinata i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo, che deve essere comunque costituito da un unico soggetto di cui all'articolo 12, lettere *a), b)* e *c)*, per i lavori della categoria o delle categorie prevalenti e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante, ovvero associazione orizzontale mandante, deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

3. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 riuniti in forma orizzontale, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Nelle associazioni in forma verticale la responsabilità per gli assuntori di lavori scorporabili è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo. Nelle associazioni in forma combinata, fermo restando quanto disposto per le associazioni in forma verticale, la responsabilità dei raggruppamenti orizzontali in esse presenti è solidale per la parte dei lavori di competenza di ciascun raggruppamento orizzontale.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d), e)* ed *f)*, ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, le stazioni appaltanti devono indicare, in sede di bando, se è fatto divieto ai consorzi medesimi di assegnare l'esecuzione dei lavori aggiudicatisi a quelle imprese consorziate che abbiano partecipato, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, ovvero se detti consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e a tali consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d), e)* ed *f)*, concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'affidamento o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti, opere speciali e restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e qualora il valore di tali lavorazioni, con esclusione di quelle di importo inferiore al 5 per cento dell'importo totale dei lavori, superi il 25 per cento dell'importo totale dei lavori, ovvero qualora il valore di singole lavorazioni superi il 15 per cento di detto importo totale, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dal soggetto affidatario. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette lavorazioni sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale o combinato.

8. Ciascun associato o consorziato all'associazione o ai consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d), e)* ed *f)*, può eseguire lavori nei limiti dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 dallo stesso posseduti.

9. I consorzi stabili, quelli tra società cooperative di produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane di cui all'articolo 12, comma 1, possono far eseguire i lavori alle imprese consorziate purché indicate e qualificate in sede di aggiudicazione della gara senza che ciò costituisca subappalto. Ai fini della esecuzione dei predetti lavori i soggetti facenti parte dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui agli articoli 10 e 11, e sono, comunque, responsabili in via sussidiaria e solidale nei confronti della stazione appaltante.

ART. 16.

(Programmazione dei lavori pubblici).

1. L'attività di realizzazione di lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale, documento che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono ed approvano annualmente

entro il 15 marzo, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma 1, prima di effettuare nuovi studi, devono procedere al censimento degli studi esistenti o in corso.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibiltà di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 21, comma 9, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Il programma triennale dei comuni individua le aree su cui debbono realizzarsi le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente; definisce inoltre, in allegato, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative agli interventi previsti.

6. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

7. Gli studi di cui al comma 2 sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui al comma 1, ovvero, qualora occorra redigere studi complessi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specifiche, anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

8. Il programma triennale è soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base del quale viene redatto l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

9. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 8 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare,

redatta ai sensi dell'articolo 18, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

10. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare, e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso il coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

11. I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

12. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Nel bilancio preventivo le amministrazioni aggiudicatrici prioritariamente prevedono i finanziamenti necessari per l'ultimazione nel trienno dei lavori di cui al comma 10. Il finanziamento pubblico parziale di lavori suscettibili di gestione economica è subordinato alla impossibilità di realizzarli esclusivamente con capitali privati. Un lavoro non inserito nell'elenco predisposto da una amministrazione aggiudicatrice può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco.

13. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

14. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Gli stessi soggetti sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità dei lavori per i quali sia stato effettuato il collaudo finale.

15. Il regolamento e le leggi regionali definiscono i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui al presente articolo, nonché le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici.

16. Per le attività di individuazione dei beni di cui al comma 4 le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della consulenza di società ed esperti, scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

17. Le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 13 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 14.

ART. 17.

(Competenze dei consigli comunali e provinciali).

1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; ».

ART. 18.

(Attività di progettazione).

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso

le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dei lavori; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dai calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e dagli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plonoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete di servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseri-

scono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

ART. 19.

(Redazione dei progetti).

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero secondo le modalità di cui al comma 5.

2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.

4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria. Le società di capitali possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso che i corrispettivi siano stimati di importo superiore a 50.000 ECU; nel caso che i corrispettivi siano stimati fra 50.000 e 200.000 ECU l'affidamento può avvenire soltanto qualora vi sia necessità di predisporre progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

6. Il regolamento definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

7. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I

del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel decreto, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il decreto disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del decreto l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

15. Indipendentemente dalla forma giuridica del progettista l'attività di progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'articolo 30, para-

grafi 2 e 3, della citata direttiva 92/50/CEE, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea.

16. I corrispettivi alle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi. Con lo stesso decreto è determinata l'aliquota, non superiore al 2 per cento, per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 9.

17. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 16, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

18. Ai corrispettivi relativi alle attività di progettazione non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 9 A 19 DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 1, dopo le parole: comma 2 *aggiungere le seguenti:* e 3.

9. 2.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 1 dopo le parole: proprio organico *aggiungere le seguenti:* o tra professionisti esercenti un servizio di pubblica necessità.

9. 3.

Cecconi, Scalisi, Basile Domenico Antonio.

Al comma 1, dopo le parole: del proprio organico *aggiungere le seguenti:* tra figure professionali indicate dal regolamento.

9. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: con il responsabile *aggiungere le seguenti:* unico.

9. 5.

Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

9. 6.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 1.

Bonomi, Fomenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi Oreste.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere... *con le seguenti:* Il regolamento determina altresì, in base alla tipologia dei lavori, le condizioni per far coincidere il responsabile del procedimento...

9. 7.

Cecconi, Scalisi, Basile Domenico Antonio.

Al comma 2, dopo le parole: e del responsabile *aggiungere le seguenti:* unico.

9. 8.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: dei responsabili *aggiungere la seguente:* unici.

9. 9.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: su segnalazione del responsabile *aggiungere la seguente:* unico.

9. 10.

Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: coordinatore unico *con le seguenti:* responsabile unico del procedimento.

9. 11.

Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: rispettiva competenza, *aggiungere le seguenti:* la rispondenza delle previsioni progettuali allo stato di fatto e di diritto dei luoghi.

9. 12.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Sopprimere il comma 7.

9. 42.

Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora, per carenze *con le seguenti:* Qualora, per carenze.

*9. 13.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 7 sostituire le parole: In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, qualora, per carenze *con le seguenti:* Qualora, per carenze.

*9. 14.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 7, dopo le parole: e dei responsabili *aggiungere la seguente:* unici.

9. 15.

Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. *con le seguenti:* le predette attività di supporto possono essere affidate a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. Per importi pari a o superiori a 200.000 ECU le suddette attività saranno affidate secondo le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

*9. 16.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 7, sostituire le parole: le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. *con le seguenti:* le predette attività di supporto possono essere affidate a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. Per importi pari o superiori a 200.000 ECU le suddette attività saranno affidate secondo le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

* 9. 17.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 7, sostituire le parole: a professionisti o a società di servizi *con le seguenti:* a professionisti, a società professionali di ingegneria o a società di servizi.

* * 9. 18.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 7, sostituire le parole: a professionisti o a società di servizi *con le seguenti:* a professionisti, a società professionali di ingegneria o a società di servizi.

* * 9. 19.

Cecconi, Scalisi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-*bis*. Qualora dopo il periodo di cui al comma precedente permangano le carezze di organico i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 devono aderire alle forme di cooperazione di cui all'articolo 1 comma 3 ».

9. 20.

De Angelis, Lenti.

Al comma 9, aggiungere, in fine: e in modo specifico quelle relative agli interventi riguardanti i beni culturali.

9. 40.

Il Relatore.

Al comma 11, sopprimere le parole da: ove per la *fino a:* legge 8 giugno 1990 n. 142.

9. 21.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 12, sostituire le parole: può essere convocata *con le seguenti:* la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca.

9. 22.

Pasinato, Greco.

Al comma 12 sopprimere le parole da: previa comunicazione *fino a:* n. 241 del 1990.

9. 23.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 12, dopo le parole: dell'articolo 16 *aggiungere le seguenti:* e 17.

9. 24.

Canavese.

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le decisioni della conferenza di cui al presente comma sono prese in conformità alle normative della pianificazione urbanistica vigente sul territorio in cui sarà realizzata l'opera.

9. 25.

De Angelis, Lenti.

Sopprimere il comma 13.

9. 26.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 13 aggiungere in fine: La valutazione di impatto ambientale deve essere acclusa al progetto definitivo.

9. 27.

De Angelis, Lenti.

Sopprimere il comma 14.

9. 28.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 15.

9. 29.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere i commi 17 e 18.

9. 30.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 17.

9. 31.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 18.

9. 32.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 19.

9. 33.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 19, dopo le parole: delle amministrazioni *aggiungere le seguenti:* invitate, comprese quelle.

* 9. 34.

Pasinato, Greco.

Al comma 19, dopo le parole: delle amministrazioni *aggiungere le seguenti:* invitate, comprese quelle.

*9. 35.

Canavese.

Al comma 19 sostituire le parole: il Ministro dei lavori pubblici *con le parole:* il presidente del consiglio dei Ministri, *conseguentemente sostituire la parola:* promuove *con le seguenti:* può promuovere.

9. 36.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 19 sostituire le parole: il Ministro dei lavori pubblici *con le seguenti:* il presidente del Consiglio dei Ministri.

9. 37.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 19 sostituire la parola: promuove *con le seguenti:* può promuovere.

9. 38.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 20.

9. 39.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 20 sostituire le parole: le regioni e le province autonome *con le seguenti:* le regioni a statuto ordinario.

9. 41.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Qualificazione).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è

istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è strutturato in un ente pubblico di accreditamento e in un organismo di di diritto privato di certificazione e qualificazione. L'ente pubblico di accreditamento accredita e controlla l'organismo privato di certificazione e qualificazione ed è sottoposto alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità di cui all'articolo 4. L'organismo di certificazione e qualificazione:

a) certifica sistemi di qualità conformi alla vigente normativa;

b) qualifica i soggetti che intendono operare nel settore dei lavori pubblici attestando l'esistenza di:

1) sistemi di qualità certificati nel rispetto della normativa vigente;

2) requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. I requisiti tecnico-organizzativi sono provati sulla base:

a) dei titoli di studio o della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;

b) dei lavori eseguiti negli ultimi dieci anni;

c) della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera;

d) dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici e impiegati nonché operai;

e) di ogni altro elemento utile.

5. I requisiti economico-finanziari sono provati sulla base:

a) dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi cinque esercizi;

b) delle referenze bancarie ovvero dell'accesso documentato al credito ovvero della disponibilità di fideiussione ovvero di altre garanzie:

c) di ogni altro elemento utile.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) le modalità di costituzione, la composizione, i termini e le modalità di nomina degli organi dell'ente pubblico di accreditamento e dell'organismo di diritto privato di certificazione e qualificazione; l'organo decisionale dell'organismo di diritto privato di certificazione e qualificazione deve essere composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, delle banche, delle organizzazioni nazionali imprenditoriali di settore firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità di organizzazione e di funzionamento della struttura centrale e delle articolazioni territoriali dell'organismo di diritto privato di certificazione e qualificazione;

c) le modalità di attestazione della qualificazione da parte dell'organismo di diritto privato di certificazione e qualificazione, anche attraverso le sue articolazioni territoriali, nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale della qualificazione relativamente ai dati di bilancio;

d) l'articolazione dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e delle relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3; l'organico medio annuo va documentato anche attraverso la certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni;

e) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto all'entità ed alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione di cui al comma 3, lettera *a)*, e il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolari entità e tipologia;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, compresa l'attività di certificazione dei sistemi di qualità;

g) la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre;

h) le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo;

i) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso le articolazioni territoriali dell'organismo di diritto privato di certificazione e qualificazione che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.

7. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, l'ente pubblico di accreditamento utilizzerà il personale in servizio presso gli organismi pubblici di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Le imprese dei Paesi appartenenti alla Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

9. Il decreto di cui all'articolo 3 stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici. Fino alla data di entrata in vigore del decreto i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

10. 3.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Scalisi, Cecconi.

Al comma 1, sostituire le parole: soggetti operanti in materia di lavori pubblici *con le seguenti:* soggetti esecutori di lavori pubblici.

* 10. 8.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 1, sostituire le parole: soggetti operanti in materia di lavori pubblici, *con le seguenti:* soggetti esecutori di lavori pubblici.

* 10. 5.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 1, sostituire le parole: i soggetti operanti in materia, *con le seguenti:* gli esecutori.

10. 4.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: della professionalità.

10. 10.

Pizzicara.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il sistema di qualificazione è strutturato in un ente pubblico di autorizzazione e in organismi di diritto privato di attestazione. L'ente pubblico di autorizzazione è collocato presso il Ministero dei lavori pubblici ed è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 4. All'ente pubblico di autorizzazione è demandato il compito di autorizzare soggetti di diritto privato ad operare nell'ambito del sistema di qualificazione di cui al comma 2, nonché di sovraintendere alla loro attività. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle Norme della serie UNI CEI EUN 45.000;

b) dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

e di conseguenza:

sostituire alle lettere a), b) *ed* l) *del comma 6 la parola:* accreditamento, *con la parola:* autorizzazione;

sostituire le lettere c) *e* d) *del comma 6 con le seguenti:*

c) le modalità e i criteri di autorizzazione e eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici devono possedere i predetti organi-

smi, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza dell'ente pubblico di autorizzazione; i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su semplice richiesta sono autorizzati dall'ente pubblico di autorizzazione anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3;

d) le modalità di attestazione dell'esistenza della certificazione del sistema di qualità, o dell'esistenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dei requisiti, di cui al comma 3, lettera *c)*, nonché le modalità per eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio.

aggiungere all'inizio della lettera e) *del comma 6 le parole:* i requisiti di ordine generale e *dopo le parole:* requisiti, *aggiungere le parole:* economico-finanziari e tecnico-organizzativi *e sopprimere la parola:* anche.

aggiungere alla lettera f) *del comma 6 dopo la parola:* certificazione, *le parole:* del sistema di qualità o della dichiarazione di sistema di suoi elementi, *e dopo le parole:* lettera *a), aggiungere le parole:* e *b).*

sostituire all'articolo 4, comma 5, lettera o), *la parola:* accreditamento, *con la parola:* autorizzazione *e la parola:* certificazione, *con la parola:* attestazione.

10. 19.

Il Relatore.

Al comma 1 dopo la parola: certificazione *aggiungere:* obbligatoria.

10. 21.

Formenti.

Al comma 3, sostituire le parole da: Il sistema di qualificazione, *fino a:* nei soggetti qualificati di:, *con le seguenti:* Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza, nei soggetti qualificati, di:

10. 12.

Scanu, Monticone.

Al comma 3, sopprimere le parole: o di diritto privato, *in tutto il comma.*

10. 13.

De Angelis, Lenti.

Al comma 3, sostituire le parole: delle serie UNI CEI EN 45.000, *con le seguenti:* UNI EN ISO 9000.

10. 1.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Gli organismi di certificazione devono pronunciarsi sulla richiesta di certificazione avanzata dell'impresa entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta medesima.

10. 18.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 4, dopo la lettera e) *inserire la lettera* f): delle eventuali controversie insorte con la stazione appaltante che hanno comportato il ricorso alla Magistratura ordinaria.

10. 14.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5, lettera a) *alla fine aggiungere:* In detti bilanci devono essere evidenziati gli importi pagati per i salari e stipendi dei propri dipendenti che comunque non devono essere inferiori nel totale al 20 per cento della cifra di affari in lavori degli ultimi cinque esercizi. Del 20 per cento almeno il 7 per cento deve risultare corrisposto al personale salariato.

10. 5.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5 dopo la lettera b) *aggiungere la lettera* b-*bis):* delle coperture assicurative, previdenziali e contrattuali assicurate a tutti i dipendenti relative agli ultimi tre anni.

10. 16.

De Angelis, Lenti.

Al comma 6, lettera a) *aggiungere in fine:* (agli esecutori dei lavori pubblici). Dell'Ente pubblico di accreditamento, fanno parte di diritto, membri designati dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in numero che sarà determinato in sede di regolamento.

10. 20.

Il Relatore.

Al comma 6 sopprimere la lettera g).

10. 22.

Formenti.

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma 7:

L'organismo di qualificazione di cui al presente articolo sospende il certificato di qualificazione all'esecuzione di opere pubbliche alle imprese per le quali ricorrano i presupposti previsti dalla legislazione antimafia.

10. 17.

De Angelis, Lenti.

Al comma 9, sostituire la parola: decreto, *con la seguente:* regolamento.

10. 11.

Turoni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Quanto previsto dal presente articolo non si applica per i liberi professionisti e per le società d'ingegneria.

10. 2.

Caveri.

Al comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si interpreta nel senso che restano consentite le intestazioni alle società fiduciarie autorizzate ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1967, a condizione che le predette società fiduciarie provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti.

10. 7.

Camoirano, Bartolich, De Simone, Lorenzetti, Gerardini, Vigni, Zagatti, Pulcini, Calzolaio, Scotto di Luzio.

Aggiungere il seguente comma:

Per l'affidamento di una concessione avente ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici o comunque di strutture in cui prevalga la componente impiantistica, si applicano le norme del decreto legislativo n. 358 del 1992, qualora abbia rilievo preminente la fornitura dell'impianto, ovvero il decreto legislativo n. 157 del 1995, qualora sia prevalente l'aspetto della gestione.

Resta ferma la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 158 del 1995.

10. 9.

Cherio, Odorizzi, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 11, aggiungere in fine:

...utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2, fatti salvi gli albi di qualificazione agricolo-forestali

istituiti dalle regioni, i quali rimarranno in vigore fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 13 del presente articolo.

10. 6.

Lorenzetti, Vigni, Zagatti, Calzolaio, Gerardini, Scotto di Luzio.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

* 11. 15.

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

* 11. 22.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

* 11. 9.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: fino a tale data è ammessa la partecipazione alla gara documentando in tale sede il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

11. 8.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere dalle parole il parametro riferito al costo *fino alle parole* impiegati.

11. 11.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 2, sostituire le parole pari al 15 *con le parole* pari al 10.

11. 13.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 2, nel secondo periodo, sostituire le parole ed almeno il 50 per cento *con le seguenti* ed almeno il 75 per cento.

11. 10.

Cecconi, Scalisi, Domenico Antonio Basile.

Al comma 2, sostituire le parole ed almeno il 50 *con le parole* ed almeno il 40.

11. 12.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 2, sostituire le parole personale con qualifica di operai e impiegati *con* personale di cantiere.

11. 23.

De Angelis, Lenti.

Al comma 2, nel secondo periodo sopprimere le parole e impiegati.

* 11. 16.

Il Governo.

Al comma 2, nel secondo periodo sopprimere le parole e impiegati.

* 11. 21.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

All'inizio del comma 3, dopo le parole: Il Ministro dei lavori pubblici *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali.

11. 27.

Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine: Con il decreto medesimo è istutuita la categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni immobili di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

11. 28.

Il Relatore.

Al comma 5, lettera a), *sostituire le parola da:* a carico dei soggetti *fino a* un provvedimento *con le parole:* sia in corso un procedimento, ovvero sia stato emesso, a carico dei soggetti dotati, nei 5 anni precedenti la gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico un provvedimento ...

11. 7.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5, lettera b), *sopprimere le parole da:* per taluno dei delitti *fino a:* del codice penale.

11. 6.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5, lettera b), *sostituire la parola* delitti *con la parola* reati; *dopo la parola* pubblico *sostituire le parole: da* previsti *a* penali *con le seguenti* connessi all'esercizio d'impresa.

* 11. 18.

Il Governo.

Al comma 5, lettera b), *sostituire la parola* delitti *con la parola* reati; *dopo la parola* pubblico *sostituire le parole da* previsti *a* penali *con le seguenti* connessi all'esercizio d'impresa.

* 11. 19.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5, lettera c), *alla fine aggiungere* nonché per reati relativi alla moralità professionale.

11. 24.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5, lettera d), *sostituire le parole:* vigenti norme *con le seguenti:* direttive comunitarie.

11. 25.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5, lettera d), *dopo le parole:* vigenti norme *inserire le seguenti:* direttive comunitarie.

11. 26.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5, lettera f) *dopo le parole:* predette procedure *inserire le seguenti:* ivi compreso l'amministrazione controllata ed il concordato preventivo.

11. 1.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

Al comma 5, lettera g) *sostituire le parole: g)* sia recidivo nelle *con le seguenti:* si sia reso responsabile delle.

11. 5.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5, dopo la lettera h) *aggiungere il seguente periodo:* Fino al 31 dicembre 1999 resta fermo il potere del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale dei costruttori in ordine alla sospensione o cancellazione dell'impresa, nei casi su indicati. Dopo tale data le stazioni appaltanti sulla base della documentazione da esse richieste ai concor-

renti, e dei dati forniti dall'Osservatorio, procedono alla esclusione delle procedure di affidamento.

* 11. 17.

Il Governo.

Al comma 5, dopo la lettera h) *aggiungere il seguente periodo:* Fino al 31 dicembre 1999 resta fermo il potere del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale dei costruttori in ordine alla sospensione o cancellazione dell'impresa, nei casi su indicati. Dopo tale data le stazioni appaltanti sulla base della documentazione da esse richieste ai concorrenti, e dei dati forniti dall'Osservatorio, procedono alla esclusione delle procedure di affidamento.

* 11. 20.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 6, sostituire le parole da: una dichiarazione giunta *fino alla fine del comma con le seguenti:* un estratto del casellario giudiziale e l'attestazione rilasciata dalle autorità competenti dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed erariali.

11. 4.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire dalle parole oltre alle sanzioni *fino alla fine, con le seguenti:* il periodo di esclusione dalle procedure di affidamento è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

11. 14.

Pasinato, Greco.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, l'utilizzazione di qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di fiducia o comunque denominato, in contrasto con le disposizioni del presente articolo. Nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, per gli appalti aventi un importo inferiore a 1.500.000 ECU, IVA esclusa, il regolamento di cui all'articolo 3 comma 2 e le leggi regionali di cui all'articolo 1 comma 3 possono prevedere la istituzione di sistemi di qualificazione accentrati per amministrazione aggiudicatrice, dotati di efficacia non superiore ai tre anni, nel rispetto dei principi della trasparenza, del buon andamento e della parità di trattamento.

* 11. 3.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, l'utilizzazione di qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di fiducia o comunque denominato, in contrasto con le disposizioni del presente articolo. Nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, per gli appalti aventi un importo inferiore a 1.500.000 ECU, IVA esclusa, il regolamento di cui all'articolo 3 comma 2 e le leggi regionali di cui all'articolo 1 comma 3 possono prevedere la istituzione di sistemi di qualificazione accentrati per amministrazione aggiudicatrice, dotati di efficacia non superiore ai tre anni, nel rispetto dei principi della trasparenza, del buon andamento e della parità di trattamento.

* 11. 2.

Caveri.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

12. 1.

De Angelis, Lenti.

Al comma 1 aggiungere la lettera d), *dopo le parole: a), b) e c) le seguenti:* nonché da progettisti che, non in possesso dei requisiti di qualificazione per la partecipazione ad appalti e concessioni di lavori pubblici, limitino le proprie attività a quelle previste dal comma 7 dell'articolo 19, in caso di appalto-concorso, appalto di progettazione ed esecuzione e concessione di lavori per concorrere all'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 2 lettera *b)* dell'articolo 21 e delle concessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 21.

12. 2.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole da* soggetti ... *alle parole* economico *con le seguenti* gruppi europei di interesse economico, costituiti.

12. 3.

Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

g) le imprese singole od associate nei Paesi membri dell'Unione europea rispondenti ai requisiti di qualificazione previsti dagli ordinamenti dei Paesi ove hanno sede.

12. 4.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Qualora ad una procedura di aggiudicazione di lavori pubblici partecipi uno dei soggetti di cui alle lettere *d), e)* e *f)* del comma 1, è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei singoli consorziati, associati o membri del gruppo; è altresì vietata la partecipazione alla medesima procedura di società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Per i soggetti di cui alla citata lettera *g)* il controllo od il collegamento sono determinati alla luce delle previsioni dei singoli ordinamenti di appartenenza.

12. 5.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

4. Qualora ad una procedura di aggiudicazione di lavori pubblici partecipi uno dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, lo stesso è tenuto ad indicare all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorre.

12. 6.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: salvo i requisiti *fino alla fine.*

13. 1.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai consorzi i cui partecipanti decidano di operare esclusivamente come membri del consorzio per tutta la durata dello stesso, con conseguente sospensione dell'iscrizione individuale all'ANC. Tali disposizioni si applicano invece ai consorzi i cui partecipanti preferiscano conservare la propria iscrizione all'Albo durante l'esistenza del consorzio, mantenendo così la possibilità di concorrere individualmente all'affidamento dei lavori pubblici per i quali non concorre il consorzio in quanto tale. In questo caso, l'iscrizione del consorzio stabile all'Albo non fa venir meno né sospende l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate, ma il certificato di iscrizione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione al consorzio stabile, nonché l'indicazione dei nominativi di tutti gli altri soggetti partecipanti al consorzio.

13. 2.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sopprimere i commi 1 e 2.

14. 8.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 1 dopo la parola: operare *aggiungere:* esclusivamente.

14. 9.

Formenti.

Sopprimere il comma 5.

* 14. 3.

De Angelis, Lenti.

Sopprimere il comma 5.

* 14. 1.

Cecconi, Scalisi.

Sopprimere il comma 5.

* 14. 7.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 5, sopprimere le parole da: nonché *alla fine.*

14. 2.

Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: nei confronti dei quali abbia espresso parere favorevole *con le seguenti:* di livello non inferiore a quella che viene sostituita. La Pubblica amministrazione può opporsi per ragioni di interesse pubblico.

14. 4.

De Angelis, Lenti.

All'inizio del comma 10 aggiungere il seguente periodo: È vietata la partecipazione alle medesime procedure di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

14. 5.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 1, sostituire le parole gli altri partecipanti *con le parole* le mandanti o gli altri partecipanti al consorzio.

15. 7.

Pasinato, Greco.

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6 del decreto legislativo del 19 dicembre 1991, n. 406, a condizione che l'impresa ivi prevista sia iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori, in una qualsiasi categoria, per classifica almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

15. 8.

Pasinato, Greco.

Al comma 3, sostituire le parole l'offerta *fino a* orizzontale *con le seguenti:* L'offerta dei concorrenti consorziati o riuniti in forma orizzontale.

15. 11.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori...

15. 16.

Formenti.

Al comma 4, dopo le parole articolo 12 *sopprimere le parole* comma 1, lettere *d), e)* ed *f).*

15. 13.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

15. 12.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I Consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e a tali consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

* 15. 4.

Lorenzetti, Zagatti, Bartolich, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Calzolaio, Pulcini, Scotto di Luzio.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I Consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati essi concorrono ed a tali consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

* 15. 14.

Canavese.

Al comma 7, sopprimere dalle parole: con eslusione di quelle *fino alle parole* il valore di singole lavorazioni *e di seguito sostituire le parole* di detto importo totale *con le parole* dell'importo totale.

15. 15.

Canavese.

Al comma 7, sostituire la parola 5 *con* 3 *e la parola* 25 *con* 20.

15. 6.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole e qualificate.

15. 10.

Scanu, Monticone.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

* 15. 3.

Il Relatore.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

* 15. 9.

Scanu, Monticone.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

* 15. 5.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sopprimere il comma 9.

* 15. 2.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Al comma 1, dopo la parola: dei lavori *inserire le seguenti:* per opere incluse negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, approvati o adottati dai vari livelli amministrativi responsabili della gestione del territorio.

16. 1.

De Angelis, Lenti.

Al comma 3, dopo le parole: le categorie di lavori *inserire le parole:* nonché i tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

16. 2.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 3, dopo le parole: patrimonio esistente *inserire le seguenti:* di edilizia residenziale pubblica in degrado sia esso non locato o assegnato.

16. 3.

De Angelis, Lenti.

Sopprimere il comma 4 e conseguentemente sopprimere il comma 9 dell'articolo 21.

16. 4.

De Angelis, Lenti.

Sopprimere il comma 4.

16. 5.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5, dopo la parola: vigente *inserire le seguenti:* o adottato.

16. 6.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5, dopo la parola: vigente *inserire le seguenti:* o in assenza adottato.

16. 6 *(Nuova formulazione).*

De Angelis, Lenti.

Al comma 7, sostituire le parole: soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 *con le parole:* soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, con modalità analoghe a quelle dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 19.

* 16. 7.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 7, sostituire le parole: soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 *con le parole:* soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, con modalità analoghe a quelle dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 19.

* 16. 8.

Cecconi, Scalisi.

Dopo il comma 7, inserire il seguente comma 7-bis:

7-*bis*. Qualora durante l'esecuzione dell'opera o alla conclusione dei lavori l'opera programmata si dimostri assolutamente inutile alla collettività o che pregiudichi gravemente lo sviluppo ambientalmente compatibile del territorio, i componenti dei soggetti amministrativi che hanno approvato l'opera sono tenuti a rimborsare l'intero costo

dell'opera oltre che ad essere soggetti ad una sanzione amministrativa non inferiore ad un miliardo di lire. Gli atti dovranno essere trasmessi alla magistratura competente per eventuali responsabilità penali.

16. 9.

De Angelis, Lenti.

Al comma 8, aggiungere in fine: comprendendovi quelli di cui all'articolo 23, comma 2.

16. 10.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per gli enti locali il programma ed i relativi aggiornamenti annuali sono deliberati in sede di approvazione del bilancio di previsione e le risultanze sono riportate nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.

16. 11.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 9 sostituire la parola: preliminare *con* definitivo.

16. 12.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità.

16. 13.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: progetti dei lavori *aggiungere le parole:* degli enti locali.

16. 14.

Canavese.

Al comma 11, alla fine del primo periodo, aggiugere le parole: vigenti o adottati.

16. 15.

Canavese.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge

con le parole: si applicano le norme di cui all'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato ed integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. 16.

Canavese.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: tale termine *con le parole:* un anno dall'ultimo termine di cui al citato articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni.

16. 17.

Canavese.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

16. 18.

Lorenzetti, Bartolich, Zagati, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Calzolaio, Pulcini, Scotto di Luzio.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per le somme resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

16. 19.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 13, dopo le parole: al comma 6, *aggiungere le parole:* secondo periodo.

16. 20.

Relatore.

Al comma 16, sostituire le parole: consulenza di società ed esperti, scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 *con le parole:* consulenza di società ed esperti, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, con modalità analoghe a quelle dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 19.

* 16. 21.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 16, sostituire le parole: consulenza di società ed esperti, scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 *con le parole:* consulenza di società ed esperti, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, con modalità analoghe a quelle dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 19.

* 16. 22.

Cecconi, Scalisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

16. 23.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

16. 23 *(Nuova formulazione).*

Il Relatore.

Al comma 12, sopprimere le parole: Regioni e delle province autonome.

16. 24.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17. — *Competenze dei consigli comunali e provinciali.* — 1. Al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (27), le parole: « i piani finanziari ed i programmi » sono sostituite dalle seguenti: « i piani finanziari, i programmi ed i progetti » e dopo le parole: « i piani territoriali ed urbanistici, » sono inserite le seguenti: « i piani particolareggiati ed i piani di recupero, ».

17. 1.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sostituire le parole: ed i progetti preliminari di opere pubbliche *con le seguenti:* di opere pubbliche corredati dai progetti preliminari.

17. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-*bis*.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge promuovono organismi e procedure di partecipazione dei cittadini anche valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire la qualità, la efficacia e la funzionalità delle opere pubbliche in relazione ai bisogni collettivi, nonché la ottimizzazione delle risorse finanziarie, la contrazione dei tempi di realizzazione delle opere, la trasparenza delle procedure e la prevenzione di illeciti.

2. La partecipazione si attua di norma nelle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione, collaudo e verifica della funzionalità delle opere.

17. 01.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 1 sostituire le parole: nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti *con le parole* nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di spesa prefissate.

* 18. 16.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 1 sostituire le parole: nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti *con le parole* nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di spesa prefissate.

* 18. 2.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 1 sopprimere la parola definitiva.

18. 22.

De Angelis, Lenti.

Al comma 1, lettera b) *alla fine aggiungere* e paesaggistiche.

18. 23.

De Angelis, Lenti.

Al comma 2, dopo le parole Il responsabile *aggiungere la parola* unico.

18. 14.

Relatore.

Al comma 3 dopo le parole profili *aggiungere le parole* geoligi e.

18. 12.

Pulcini, Lorenzetti, Zagatti, Bartolich, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Calzolaio, Scotto di Luzio.

Alla fine del comma 3 aggiungere le parole: nonché nella previsione di spesa per la realizzazione dell'opera.

18. 9.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 4, dopo le parole di tipo *aggiungere* geologico.

18. 11.

Pulcini, Lorenzetti, Zagatti, Bartolich, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Calzolaio, Scotto di Luzio.

Al comma 4 sostituire in entrambi i casi le parole: computo metrico estimativo *con le parole* computo metrico sommario e una stima di massima.

18. 26.

Pizzicara.

Al comma 5, dopo le parole: computo metrico estimativo *aggiungere* dettagliato.

18. 24.

Pizzicara.

Al comma 4, dopo le parole: computo metrico estimativo *aggiungere le parole:* nonché il costo dell'opera.

18. 7.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 4, dopo le parole: computo metrico estimativo *aggiungere le parole:* nonché il costo del preventivo di spesa.

18. 8.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al termine del primo periodo del comma 5 aggiungere le parole: e quant'altro necessario per l'immediata costruzione e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi, nonché delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse all'impresa affidataria nel rispetto delle previsioni prestazionali di progetto.

18. 17.

Canavese.

Al comma 5, al termine del secondo periodo, aggiungere le parole: e quant'altro necessario per l'immediata costruzione e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi, nonché delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse all'impresa affidataria nel rispetto delle previsioni prestazionali di progetto.

18. 17. *(nuova formulazione)*

Canavese.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: e degli impianti *sopprimere la parola* e; *alla fine del comma 5 sopprimere le parole* di cui all'articolo 3.

18. 15.

Relatore.

Al comma 5, dopo le parole: prezzi unitari *aggiungere le parole:* e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi.

18. 6.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5, aggiungere in fine anche ai fini della riduzione delle circostanze imprevedibili di cui al secondo comma dell'articolo 1664 c.c.

18. 10.

Pulcini, Lorenzetti, Zagatti, Bartolich, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Calzolaio, Scotto di Luzio.

Al comma 5, aggiungere alla fine del sesto periodo le seguenti parole: anche ai fini della riduzione delle circostanze imprevedibili di cui al secondo comma dell'articolo 1664 c.c.

18. 10. *(nuova formulazione)*

Pulcini, Lorenzetti, Zagatti, Bartolich, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Calzolaio, Scotto di Luzio.

Al comma 5, dopo le parole: stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3 *inserire:* Ai fini della successiva contrattualizzazione il progetto esecutivo deve indicare le lavorazioni che dovranno essere eseguite a misura specificando la motivazione che ne impedisce la contabilizzazione a corpo.

18. 1.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi Oreste.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

Quando trattasi di opere complesse contenenti parti tecnologiche ed impiantistiche effettivamente coperte da privativa industriale, o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, queste verranno scorporate dall'opera più ampia, ed il progetto conterrà elementi per il coordinamento delle procedure amministrative per la gestione delle gare di appalto e dei contratti, nonché le specifiche tecniche per la costruzione ed il montaggio integrati.

18. 4.

Scalisi, Cecconi.

Al termine del comma 5, aggiungere le parole:

Quando trattasi di opere complesse contenenti parti tecnologiche ed impiantistiche coperte da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di qualità richiesto, queste verranno scorporate dall'opera più ampia ed il progetto conterrà gli elementi per il coordinamento delle procedure amministrative per la gestione delle gare di appalto e dei contratti nonché le specifiche tecniche per la costruzione ed il montaggio integrati.

18. 18.

Canavese.

*Aggiungere il comma 5-*bis:

Quando si tratta di opere complesse contenenti parti tecnologiche e/o impiantistiche coperte da privativa industriale o che possono essere fornite con i requisiti tecnici e il grado di qualità richiesti da un'unica ditta, queste verranno scorporate dall'opera più ampia ed il progetto conterrà gli elementi per il coordinamento delle procedure amministrative, per la gestione delle gare di appalto e dei contratti nonché le specifiche tecniche per la costruzione ed il montaggio integrati.

18. 25.

Pizzicara.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 5-*bis.

5-*bis.* Qualora il contratto di appalto o di concessione comprenda fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, deve specificare separatamente l'importo relativo alla progettazione.

18. 5.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli oneri inerenti la progettazione, nonché gli studi e le ricerche connessi, fanno carico a stanziamenti disgiunti da quelli per la realizzazione dell'opera stessa. Gli oneri inerenti alla direzione dei lavori, alla vigilanza ed ai collaudi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa, o nei bilanci della amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatrici o realizzatori.

18. 3.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 7, dopo le parole: direzione dei lavori *aggiungere le parole* alle attività di supporto tecnico-amministrativo.

18. 19.

Canavese.

Al termine del comma 7, aggiungere le parole: ma resta vietato il subappalto della attività di progettazione.

18. 20.

Canavese.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: Ai medesimi stanziamenti fanno altresì carico gli oneri derivanti dal ricorso a professionisti o a società di servizi esterni per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

18. 13.

Relatore.

Al termine del primo periodo del comma 9 aggiungere le parole: Le società di ingegneria saranno disciplinate dal Regolamento e non potranno produrre beni nè esercitare attività d'impresa. Esse non potranno essere controllate nè potranno controllare, nè essere collegate ad altre persone giuridiche che siano controparte nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. Il Regolamento disciplinerà i criteri di iscrizione delle società d'ingegneria in appositi elenchi presso l'Albo dell'ordine professionale competente.

18. 21.

Canavese.

Sopprimere.

19. 39.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 19 *(Redazione dei progetti).*

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi o parti di essi, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, sono affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente ovvero a società di ingegneria.

2. Ai fini del precedente comma sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, ed il cui oggetto sociale preveda esclusivamente studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

3. Come comma 8 testo unificato.

4. Come comma 9 testo unificato.

5. Nel caso che i corrispettivi professionali siano stimati tra 100.000 e 200.000 ECU, l'affidamento può avvenire soltanto a liberi professionisti associati o raggruppati temporaneamente e a società di

ingegneria, quando esso comporti la predisposizine di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze assicurate all'interno della struttura professionale. Il regolamento definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto che partecipa alla progettazione dell'intervento.

6. Come comma 10 testo unificato.

7. Come comma 11 testo unificato.

8. Come comma 12 testo unificato.

9. Come comma 13 testo unificato.

10. L'attività di direzione dei lavori deve essere affidata con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

11. Come comma 15 testo unificato.

19. 1.

Caveri.

All'emendamento 19. 29, comma 7, lettera a), *aggiungere in fine:* I soci delle società professionali agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1815/1939. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6.

0. 19. 29. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 19. 29, comma 7, lettera b), *aggiungere in fine:* Le società imprenditoriali sono tenute annualmente al versamento del contributo soggettivo per conto dei soci per i quali è obbligatoria l'iscrizione alle rispettive Casse di Previdenza in proporzione alle quote detenute dagli stessi calcolato sull'immobile fiscale della società. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6.

0. 19. 29. 2.

Il Relatore.

Sostituire commi 1 e 2 con il seguente comma:

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire, con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da professionisti singoli, od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) da società professionali di progettazione di cui al comma 7, lettera *a)*;

f) da società imprenditoriali di progettazione di cui al comma 7, lettera *b)*;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d), e)* e *f)* ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 per quanto compatibili.

e conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai fini della presente legge:

a) sono società professionali di progettazione le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientali; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815;

b) sono società imprenditoriali di progettazione le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientali; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815;

e al comma 7 dell'articolo 16 le parole: 19, comma 5 *sono sostituite dalle parole:* 19, comma 1, lettere *d), e), f)* e *g)*.

19. 29.

Il relatore.

All'articolo 19 sostituire commi 1 e 2 con il seguente comma:

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

a) dagli uffici tecinici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire, con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da professionisti singoli, od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) da società professionali di progettazione di cui al comma 7.

f) da società imprenditoriali di ingegneria di cui al comma 7;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui

alle lettere *d), o f)* ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 per quanto compatibili.

e conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai fini della presente legge:

a) sono società professionali di progettazione le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vegenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientali; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815;

b) sono società imprenditoriali di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientali; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

19. 65.

Pasinato, Greco.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente comma:

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazone e direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire, con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da professionisti singoli, od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) da società professionali di ingegneria di cui al comma 7;

f) da società imprenditoriali di ingegneria di cui al comma 7;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)*, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 per quanto compatibili.

19. 40.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti da liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, da società di ingegneria, secondo il disposto di cui al comma 5, dagli

uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori ovvero dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi.

19. 2.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti da:

a) gli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori;

b) gli organismi tecnici di cui per legge le amministrazioni aggiudicatrice e gli enti aggiudicatori possono avvalersi;

c) liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente;

d) società di ingegneria di cui al comma 7.

19. 41.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un'opera pubblica è compito esclusivo della pubblica amministrazione che lo assolve affidandone la redazione esclusivamente a professionisti a ciò abilitati ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, che esercitano un pubblico servizio negli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori o negli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni possono avvalersi, ovvero esercitano un servizio di pubblica necessità ai sensi delle leggi dello Stato.

19. 3.

Cecconi, Scalisi, Basile.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Indipendentemente dalla forma di esercizio della professione, servizio pubblico o servizio di pubblica necessità, l'attività di progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di formulazione dell'incarico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'atto formale dell'incarico, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'articolo 30, paragrafi 2 e 3, della citata direttiva 92/50/CEE, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea.

Conseguentemente sopprimere il comma 15.

19. 4.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 3 sostituire le parole: dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 *con le seguenti:* ai sensi del comma 1, lettere *a), b)* e *c).*

19. 59.

Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole iscritti ai relativi albi professionali o.

19. 84.

Cherio.

Al comma 3, sostituire le parole: iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge *con le parole:* iscritti ai relativi albi professionali ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate categorie professionali, dal regolamento.

19. 96.

Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole iscritti ai relativi albi professionali *fino a* compete all'amministrazione *con le seguenti:* in possesso di abilitazione all'esercizio della professione o, nel caso in cui questa non sia prevista dalle norme vigenti, che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni.

19. 77.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

19. 83.

Cherio.

Al comma 3, aggiungere le parole: Per le categorie professionali che hanno il divieto di iscrizione all'albo professionale, per i dipendenti pubblici o di altre amministrazioni dello Stato, il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale della categoria interessata, istituirà, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con apposito decreto, un elenco speciale da collegare con l'albo prefessionale, nel quale potranno essere iscritti coloro i quali, in possesso di tutti i requisiti fissati dalla legge per l'accesso all'albo professionale, si trovano in condizione di incompatibilità sancita dai rispettivi regolamenti professionali. L'iscrizione nell'elenco speciale è equivalente all'iscrizione all'albo ai soli effetti dei riferimenti legislativi riguardanti questi soggetti, mentre esclude categoricamente per loro la possibilità di esercizio nella libera professione, essendo consentita soltanto l'attività professionale a favore degli enti di appartenenza.

19. 28.

Scotto di Luzio.

Sopprimere il comma 4.

19. 5.

Cecconi, Scalisi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, essendo prestazioni di natura pubblicistica, senza fini di lucro, quando non vengano espletate dal personale tecnico delle amministrazioni o degli enti aggiudicatori, devono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente in quanto esercenti funzioni di pubblico servizio in ambito strettamente tecnico. Quando vi sia necessità di predisporre progetti integrati che richiedano una pluralità di competenze, i liberi professionisti delle diverse discipline tecniche dovranno associarsi o raggrupparsi temporaneamente in un'unica struttura operativa per garantire la corretta redazione dei progetti.

19. 6.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 5 sopprimere il primo periodo.

19. 3.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

Al comma 5 sostituire le parole in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidate a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria *con le parole* in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione di lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero di lavori di particolare complessità o di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal legale rappresentante della stazione appaltante, possono essere affidate ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*, *f*, e *g*).

19. 46.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 5 dopo le parole personale tecnico *inserire le seguenti* con specifiche competenze professionali.

19. 69.

De Angelis, Lenti.

All'emendamento 19. 42 sostituire le parole: dal legale rappresentante *con le parole:* dal coordinatore unico del procedimento.

0. 19. 42. 1. (ex 19. 94)

Turroni.

All'articolo 19 comma 5 le parole da nelle amministrazioni e negli enti *alle parole* società di ingegneria *sono sostituite dalle parole* nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero di lavori di particolare complessità o di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal legale rappresentante della stazione appaltante, possono essere affidate, ai soggetti di cui al comma 7 lettere *d), e), f)* e *g).*

* 19. 42.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

All'articolo 19 comma 5 le parole da nelle amministrazioni e negli enti *alle parole* società di ingegneria *sono sostituite dalle parole* nelle stazioni appaltanti, ovverodi difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero di lavori di particolare complessità o di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal legale rappresentante della stazione appaltante, possono essere affidate, ai soggetti di cui al comma 7 lettere *d), e), f)* e *g).*

* 19. 30.

Il Relatore.

Al comma 5 sostituire le parole dal legale rappresentante dell'amministrazione *con le parole:* dal responsabile del procedimento.

19. 94.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5 dopo la parola temporaneamente *aggiungere* a società tra professionisti.

19. 26.

Scotto di Luzio.

Al comma 5 sopprimere le parole: ovvero a società di ingegneria.

19. 79.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Corleone, Reale.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

* 19. 43.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

* 19. 78.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

* 19. 86.

Formenti.

Al comma 5 sostituire le parole Le società di capitali possono essere affidatarie di incarichi di progettazione *con le parole* Le società professionali di capitali possono essere affidatarie di incarichi di progettazione, ovvero di altre attività professionali o di supporto.

* 19. 47.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 5, sostituire le parole: società di capitali *con le seguenti:* società di cui al comma 1, lettera *f).*

19. 91.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: importo superiore *con le seguenti:* importo pari o superiore.

19. 92.

Il Relatore.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: 50.000 ECU *fino alla fine con:* 200.000 ECU.

* 19. 23.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Al comma 5, sostituire le parole da: a 50.000 ECU *fino a:* competenze *con le parole:* a 200.000 ECU.

* 19. 27.

Scotto di Luzio, Zagatti, Lorenzetti.

Al comma 5, sostituire le parole: superiore a 50.000 ECU *con le seguenti:* superiore a 200.000 ECU.

Sopprimere la rimanente parte del comma.

* 19. 63.

Pasinato, Greco.

Al comma 5, nel secondo periodo, dopo le parole: qualora vi sia necessità *aggiungere le seguenti:* a giudizio concertato e formalmente certificato del coordinatore unico e del responsabile del procedimento.

19. 20.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Alla fine del comma 5, aggiungere le parole: che devono essere sempre specificate ed individuate all'interno delle società stesse.

19. 7.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 5, alla fine, aggiungere le seguenti parole: che devono essere sempre nominativamente individuate all'interno delle società stesse.

19. 68.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5, alla fine, aggiungere le seguenti parole: Quando ci sia la necessità di disporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze l'affidamento a gruppi temporanei o società di ingegneria deve individuare le competenze specifiche di ciascun professionista.

* 19. 67.

De Angelis, Lenti.

*Al comma 5-*bis, *aggiungere le seguenti parole:* Quando ci sia la necessità di disporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze l'affidamento a gruppi temporanei o società di ingegneria deve individuare nominativamente le competenze specifiche di ciascun professionista.

* 19. 80.

Pizzicara.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 5-*bis:

5-*bis.* Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e ricerche per la predisposizione del programma triennale e dei progetti preliminari.

19. 32.

Il Relatore.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e ricerche per la predisposizione dei progetti preliminari.

19. 45.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 7 con ex comma 12 immutato.

Conseguentemente sopprimere il comma 12.

19. 8.

Cecconi, Scalisi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai fini della presente legge:

a) sono società professionali di ingegneria le società costituire tra progessionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme di società di persone di cui ai capi II, III, IV del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nelle forme di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinti del codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; i soci delle società di persone devono essere esclusivamente professionisti, di cui almeno il 50 per cento ingegneri o architetti; i soci professionisti iscritti agli albi delle società di capitale devono possedere almeno il 70 per cento del capitale sociale, con almeno la metà in possesso di ingegneri o architetti, e l'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione devono essere soci professionisti iscritti agli albi; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, ma è fatto divieto di svolgere attività commerciale, immobiliare, imprenditoriale, industriale e di intermediazione;

b) sono società imprenditoriali di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinti del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientali; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Per queste società è fatto divieto di avere da un ente o amministrazione incarichi professionali se nel quinquennio precedente erano ancora in corso rapporti da impresa appaltatrice o fornitrice, o lo erano per imprese collegate. È inoltre fatto divieto, fino a cinque anni dopo il completamento dell'incarico professionale, per le società imprenditoriali di ingegneria e per le società a queste collegate avere rapporti da impresa appaltatrice o fornitrice con l'ente o amministrazione da cui si è rice-

vuto l'incarico. Le condizioni di collegamento e di incompatibilità sono definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 3.

19. 48.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 7, dopo le parole: società costituite, *inserire le seguenti:* non in forma anonima.

19. 22.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Al comma 7, dopo le parole: studi di impatto ambientale *aggiungere le seguenti:* e il cui capitale sociale è detenuto nella misura minima del 50 per cento da professionisti regolarmente iscritti negli appositi albi.

19. 97.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

Al comma 7, alla fine, aggiungere: ma resta vietato il subappalto dell'attività di progettazione.

19. 70.

De Angelis, Lenti.

Al comma 7, aggiungere, in fine: Le predette società non possono produrre beni.

19. 24.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Al comma 7, aggiungere: Le predette Società non possono produrre beni.

19. 85.

Formenti.

Sopprimere il comma 8.

19. 37.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 8 con ex *comma 13 immutato.*

Conseguentemente sopprimere il comma 13.

19. 9.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 8, dopo la parola: società *inserire:* imprenditoriali di ingegneria di cui all'articolo 19, comma 1, punto f).

19. 62.

Pasinato, Greco.

Al comma 8, sostituire la parola: decreto *con la seguente:* regolamento.

19. 95.

Il Relatore.

Al comma 8, sostituire le parole da I requisiti *con le parole* nel decreto *sono sostituite dalle parole* Gli ulteriori requisiti statutari, organizzativi, professionali e tecnici delle società professionali e tecnici delle società professionali e imprenditoriali di ingegneria, nonché le condizioni di incompatibilità, sono stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3.

19. 38.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Aggiungere alla fine del comma 8 le seguenti parole: In attesa che il regolamento definisca i predetti requisiti, le società di ingegneria sono legittimate alla partecipazione agli affidamenti di incarichi di progettazione a condizione che dimostrino il possesso dei requisiti di capacità economico-organizzativa e tecnico-professionale richiesti dalla stazione appaltante.

19. 49.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 9 con ex comma 14 immutato.

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

19. 10.

Cecconi, Scalisi.

Sostituire il comma 9 con il seguente: Le società di ingegneria saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e non potranno produrre beni nè esercitare attività di impresa. Il regolamento disciplinerà le modalità di iscrizione delle stesse in appositi elenchi presso gli albi degli ordini degli ingegneri.

19. 73.

De Angelis, Lenti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

1. Le società di ingegneria saranno disciplinate dal Regolamento e non potranno produrre beni nè esercitare attività di impresa.

Le società di ingegneria non potranno essere controllate nè potranno controllare, nè essere collegate ad altre persone giuriche.

* 19. 64.

Pasinato.

Al comma 9, sostituire il testo del comma con il seguente: Le società di ingegneria saranno disciplinate dal Regolamento e non potranno produrre beni nè esercitare attività di impresa. Le società di ingegneria non potranno essere controllate nè potranno controllare nè essere collegate ad altre persone giuriche.

* 19. 72.

De Angelis, Lenti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il regolamento disciplinerà gli assetti proprietari e i criteri di iscrizione delle società in appositi elenchi presso l'Albo dell'Ordine Professionali competente.

19. 71.

De Angelis, Lenti.

Al comma 9, aggiungere alla fine, le parole: I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai lori dipendenti.

19. 50.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 10 con il seguente: Quando la prestazione riguardi aspetti tecnici e organizzativi ausiliari alla progettazione che non siano di competenza esclusiva dei professionisti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e per l'espletamento dei quali sia prevalente il criterio dell'economicità del risultato su quello di pubblico servizio esercitato personalmente, l'incarico può essere affidato a società di ingegneria.

19. 11.

Cecconi, Scalisi, Domenico Antonio Basile.

Al comma 10, sostituire le parole si applicano *con le parole* le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, applicano.

19. 36.

Il Relatore.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore ai 200.000 ECU, le stazioni appaltanti, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

19. 51.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 10, inserire alla fine il seguente periodo: Le relative gare dovranno essere espletate facendo eslusivo ricorso al criterio di cui all'articolo 36, lettera *a)* della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed all'articolo 23, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel rispetto delle disposizioni di legge circa l'inderogabilità dei minimi tariffari.

19. 21.

Domenico Antonio Basile, Martinat, Cecconi, Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Bracci, Matteoli.

Al comma 10 dopo le parole e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 *inserire* Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato non possono essere apportate artificiose lottizzazioni, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi ivi compresa la direzione lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

19. 98.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

Al comma 10 aggiungere alla fine del comma la seguente frase: con il decreto di cui al comma 10 dell'articolo 3 vengono determinate le ulteriori norme specifiche relative all'affidamento degli incarichi professionali.

19. 52.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 11 sostituire esclusi *con* compresi.

19. 74.

De Angelis, Lenti.

Sostituire il comma 11 con il seguente: Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale.

A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

19. 12.

Cecconi, Scalisi, Domenico Antonio Basile.

Al comma 11 aggiungere in fine la seguente frase: Il Regolamento disciplina inoltre, anche sotto il profilo della trasparenza e della chiarezza delle responsabilità, le modalità di effettuazione delle attività di progettazione e di direzione e contabilità dei lavori da parte di concessionari dei lavori pubblici.

19. 53.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 12 con comma 8 immutato.

19. 13.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 12 sostituire le parole sulla base dei curricula presentati dai progettisti *con le parole* dopo verifica dell'adeguatezza dell'esperienza professionale risultante da curriculum presentato dal progettista o dai progettisti a cui affidare l'incarico.

19. 54.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 12 con comma 9 immutato.

19. 14.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 3, dopo la parola tecnologico *inserire* e inpiantistico.

* 19. 75.

De Angelis, Lenti.

Al comma 13 dopo le parole nonché tecnologico *aggiungere* ed impiantistico.

* 19. 81.

Pizzicara.

Al comma 13 dopo le parole valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un *con le parole* esperiscono un.

19. 25.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 13, sostituire le parole: valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso progettuale *con le parole:* valutano la

possibilità, in via prioritaria quando l'importo stimato della progettazione è pari o superiore a 200.000 ECU, ovvero laconvenienza, per importo stimato inferiore ai 200.000 ECU, di esperire un concorso di progettazione.

19. 56.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 13, dopo le parole: valutano in via prioritaria *inserire le seguenti:* , indipendentemente dal valore dell'incarico di progettazione,.

* 19. 35.

Il Relatore.

Al comma 13, aggiungere, dopo la parola: valutano *le seguenti:* , indipendentemente dal valore dell'incarico di progettazione.

* 19. 55.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

Per l'affidamento di incarichi di prestazioni ausiliarie alla progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e al decreto legislativo 18 marzo 1995, n. 157.

19. 15.

Cecconi, Scalisi, Domenico Antonio Basile.

Sostituire il comma 15 con l'ex comma 11 così emendato:

Per l'affidamento di incarichi di prestazioni ausiliarie alla progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il decreto disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

19. 16.

Cecconi, Scalisi, Domenico Antonio Basile.

Al comma 15, aggiungere, alla fine: , quando l'importo stimato della progettazione è pari o superiore a 200.000 ECU.

19. 57.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 15 aggiungere in fine: Ai sensi dell'articolo 29, punto *e)*, e della direttiva CEE 92/50, ai fini dell'affidamento degli incarichi rela-

tivi alle prestazioni indicate, i singoli professionisti ed i soggetti contraenti di cui al comma 1, punti *d), e), f),* e *g),* se diversi devono dimostrare all'atto dell'offerta la regolarità della propria posizione contributiva previdenziale.

19. 89.

Il Relatore.

Al comma 16, sostituire le parole da: e aggiornando le tabelle *con le seguenti:* per i livelli di progettazione. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie dei lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale, non superiore al 2 per cento, per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

* 19. 34.

Il Relatore.

Al comma 16, sostituire le parole da: e aggiornando le tabelle *con le seguenti:* per i livelli di progettazione. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie dei lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale, non superiore al 2 per cento, per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

* 19. 61.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 16, sostituire: Con lo stesso decreto è determinata *con le seguenti:* Con lo stesso decreto dono calcolati i corrispettivi per le altre prestazioni professionali e.

** 19. 76.

De Angelis, Lenti.

Al comma 16, ultimo periodo, sostituire le parole: Con lo stesso decreto è determinata l'aliquota non superiore *con le parole:* Con lo stesso decreto sono calcolati i corrispettivi per le altre prestazioni professionali e l'aliquota non superiore al.

* 19. 82.

Canavese.

Al comma 16, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: con lo stesso decreto sono calcolati i corrispettivi per le altre prestazioni professionali e l'aliquota non superiore al 2 per cento per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporti di cui all'articolo 9.

** 19. 17.

Scalisi, Cecconi.

Sopprimere il comma 18.

19. 99.

Bonomi, Formenti, Cavaliere, Gibelli, Leoni, Rossi.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. I corrispettivi determinati con decreto di cui al comma 16 del presente articolo, sono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

19. 18.

Scalisi, Cecconi.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. I corrispettivi determinati con il decreto di cui al comma 16 costituiscono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore ai 200.000 ECU, IVA esclusa; ogni patto contrario deve intendersi nullo. Per gli incarichi di progettazione il cui valore stimato sia superiore ai 200.000 ECU, IVA esclusa il regolamento stabilirà le ulteriori modalità di verifica delle offerte anomale così come definite al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, oltre a quelle già previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo dello stesso decreto legislativo.

* 19. 90.

Il Relatore.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. I corrispettivi determinati con il decreto di cui al comma 16 costituiscono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore ai 200.000 ECU, IVA esclusa; ogni patto contrario deve intendersi nullo. Per gli incarichi di progettazione il cui valore stimato sia superiore ai 200.000 ECU, IVA esclusa, il regolamento stabilirà le ulteriori modalità di verifica delle offerte anomale così come definite al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, oltre a quelle già previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo dello stesso decreto legislativo.

* 19. 93.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tortoli, Calleri, Arata.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina le modalità di applicazione delle tariffe professionali per i compensi relativi alle attività di progettazione di importo stimato superiore ai 200.000 ECU.

19. 60.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 18, dopo le parole: di progettazione *inserire le parole:* di importo superiore a 200.000 ECU.

19. 33.

Il Relatore.

Aggiungere alla fine i seguenti commi 19, 20, 21, 22 e 23:

19. In tutti gli affidamenti, di cui ai commi 10, 11, 12 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni picchettazioni, a consulenze specialistiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

20. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui ai commi 10, 11 e 12 le società di cui al comma 1, lettere *e)* ed *f)* sono tenute a:

a) indicare, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura « società professionale di progettazione (s.p.p.) »;

b) indicare, qualora costituite nella forma di società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura « società imprenditoriale di progettazione (s.i.p.) »;

c) disporre, qualora costituite nelle forme di società di capitali, di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o architetto e iscritti nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirma gli elaborati, nonché di gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e budgetario;

d) rispettare, qualora costituite nella forma di società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

e) prescegliere, qualora costituite in accomandita semplice o per azioni, gli accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli albi;

f) essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal regolamento, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

21. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui ai commi 10, 11 e 12 le società di progettazione costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nelle forme di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, o di collaborazione coordinata e continuativa qualora costituite nelle forme di società di

capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento anche in relazione ai criteri che possono essere stabiliti dal Regolamento, e dalle leggi regionali; in tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo prestatore di servizi, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

23. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti preliminari di cui all'articolo 16 comma 1 e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.

e di conseguenza:

a) *sopprimere al comma 8 la parola:* professionali;

b) *aggiungere al comma 13 dell'articolo 3 alla fine le seguenti parole:* e di verifica degli elaborati progettuatli di cui all'articolo 19, comma 23.

19. 31.

Il Relatore.

Aggiungere alla fine i seguenti commi 19, 20, 21, 22 e 23:

19. In tutti gli affidamenti, di cui ai commi 10, 11, 12 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni picchettazioni, a consulenze specialistiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

20. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui ai commi 10, 11 e 12 le società di cui al coma 1, lettere *e)* ed *f)* sono tenute a:

a) indicare, qualora costituite nella forma di società professionale di ingegneria di cui al comma 7, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura « società professionale di ingegneria (s.p.i.) ».

b) indicare, qualora costituite nella forma di società imprenditoriale di ingegneria di cui al comma 7, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura « società imprenditoriale di ingegneria (s.i.i.) ».

c) disporre, qualora costituite nella forma di società imprenditoriali di ingegneria, di uno o più direttori tecnici, aventi titolo profes-

sionale di ingegnere o architetto iscritti nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirma gli elaborati, nonché di gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e budgetario;

d) rispettare, qualora costituite nella forma di società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

e) prescegliere, qualora costituite in accomandita semplice o per azioni, gli accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli albi;

f) essere in possesso, qualora costituite nella forma di società imprenditoriali di ingegneria, degli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 3, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

21. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui ai commi 10, 11 e 12 le società professionali e le società imprenditoriali di ingegneria cosituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società professionali di ingegneria, o dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società a tempo indeterminato con qualifica di dirigente, o di collaborazione coordinata e continuativa qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo siggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento, anche in relazione ai criteri che possono essere stabiliti dal Regolamento, o dalle leggi regionali; in tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo prestatore di servizi, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

23. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti preliminari di cui al comma 1 e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti, da società profesionali o imprenditoriali d'ingegneria o altre società aventi le competenze e le compatibilit4 stabilite dal Regolamento di cui al-

l'articolo 3, da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI, CEI, EN 45.000.

19. 58.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Aggiungere alla fine, i seguenti commi 19, 20, 21, 22 e 23.

19. In tutti gli affidamenti, di cui ai commi 10, 11, 12 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni picchettazioni, a consulenze specialistiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

20. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui ai commi 10, 11 e 12 le società di cui al coma 1, lettere *e)* ed *f)* sono tenute a:

a) indicare, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura « società professionale di progettazione ».

b) indicare, qualora costituite nella forma di società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura « società imprenditoriale di ingegneria (s.i.i.) ».

c) disporre, qualora costituite nelle forme di società di capitali, di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegneria o architetto e iscritti nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirma gli elaborati, nonché di gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e budgetario;

d) rispettare, qualora costituite nella forma di società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

e) prescegliere, qualora costituite in accomandita semplice o per azioni, gli accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli albi;

f) essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal decreto, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

21. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui ai commi 10, 11 e 12 le società professionali e le società imprenditoriali di ingegneria cosituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società professionali di ingegneria, o dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società a tempo indeterminato con qualifica di dirigente, o di collaborazione coordinata e continuativa qualora costituite

nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento, anche in relazione ai criteri che possono essere stabiliti dal Regolamento, o dalle leggi regionali; in tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo prestatore di servizi, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

23. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento, dell'appalto per l'esecuzione delle opere, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, la corrispondenza degli elaborati progettuali ai documenti preliminari di cui al comma 1 e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti, ovvero da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI, CEI, EN 45.000 e degli Ordini profesionali.

19. 66.

Pasinato, Greco.

*Dopo l'articolo 19, introdurre il seguente articolo 19-*bis:

ART. 19-*bis*.

(Requisiti delle società di ingegneria).

1. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento delgi incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, nonché per la partecipazione alle procedure di cui ai commi 11 e 13, le società di ingegneria devono:

a) indicare nella denominazione sociale, la dicitura « società di ingegneria »;

b) disporre di uno o più direttori tecnici, ingegneri o architetti iscritti nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di colalborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di coordinamento e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione in relazione alle quali controfirma gli elaborati, nonché di gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e buggetario;

c) limitatamente alle società costituite ai sensi del Capo I del titolo VI del libro V del Codice civile, essere in regola con le disposizioni del d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577; in particolare i loro soci devono essere titolari dei requisiti di cui all'articolo 23 del predetto d.l.c.p.s.

2. Le società di ingegneria di cui al comma 1 costituite prima dell'entrata in vigore della legge devono adeguarsi entro un anno dalla data dientrata in vigore del decreto di cui all'articolo... ai requisiti di cui al comma 2, nocnhé agli ulteriori requisiti che tale decreto stabilirà.

19. 01.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.